



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 3 del 18 Luglio 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 7/A inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020.

COMUNICATO UFFICIALE n. 9/A inerente le modifiche alle regole del Gioco del Calcio ed. 2018/2019.

COMUNICATO UFFICIALE n. 20/A inerente la modifica all'art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE n. 22/A inerente la modifica agli artt. 63, 66 e 67 delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 157 del 30.06.2019 pubblicato dal S.G.S relativo alle Scuole di Calcio Elite 2018/2019

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 17 - 2019 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 34/2019 (cd. crescita)

CIRCOLARE N. 10 avente per oggetto: Progetto "LND ESPORT"

COMUNICATO UFFICIALE N. 25 inerente il costo dello stampato richiesta tesseramento online (modulo elettronico) di Tecnici, Massaggiatori e Medici

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE"

In virtù degli organici della passata stagione sportiva e delle classifiche finali del Campionato Regionale Under 17 "Girone Elite", hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 "Girone Elite" le sotto elencate Società:

| | | | | | |
|-----|--------|--------|--------------------------|----|--------------------|
| 1. | 941454 | A.S.D. | ACADEMY LAMEZIA | di | Lamezia Terme |
| 2. | 66113 | A.S.D. | BOCALE CALCIO ADMO | di | Reggio Calabria |
| 3. | 931589 | A.S.D. | FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA | di | Corigliano C. |
| 4. | 23560 | F.C. | ISOLA CAPO RIZZUTO | di | Isola Capo Rizzuto |
| 5. | 920411 | POL. | JUVENTUS CLUB A.S.D. | di | Isola Capo Rizzuto |
| 6. | 940709 | A.C. | LOCRI 1909 | di | Locri |
| 7. | 610091 | A.S.D. | POPILBIANCO | di | Cosenza |
| 8. | 65625 | N.S. | PRO COSENZA | di | Cosenza |
| 9. | 941677 | A.S.D. | SEGATO | di | Reggio Calabria |
| 10. | 206741 | | SPORTING CLUB CORIGLIANO | di | Corigliano Calabro |
| 11. | 921763 | S.S.D. | TAVERNA | di | Montalto Uffugo |
| 12. | 913819 | A.S.D. | VIRTUS ACADEMY S.D. | di | Soverato |

TERMINI E MODALITA' ISCRIZIONE

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 "Girone Elite" necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro **MARTEDI' 3 SETTEMBRE 2019** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) **Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.

3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita aria funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei tecnici e utilizzabile dalle società sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le pratiche on-line. Oltre al modulo di tesseramento sarà possibile scaricare anche lo stampato relativo all'accordo economico degli allenatori in base alla tipologia scelta (Gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento al Comitato secondo le modalità di cui al C.U. n. 1 - L.N.D. e S.G.S.;

4) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

- €. 310,00 (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DILETTANTI);
- €. 260,00 (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DI PURO SETTORE);
- €. 500,00 (quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione);
- €. 30,00 (quale tassa di adesione alla FIGC);

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva 2018/2019.

LIMITI D'ETA

Al Campionato Regionale Under 17 "Girone Elite" possono partecipare i giovani calciatori nati nel **2003** e nel **2004** (possono giocare giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età).

RINUNCIA AL CAMPIONATO REGIONALE ELITE S.S. 2019/2020.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale Under 17 "Girone Elite" s.s. 2019/2020, che entro i termini stabiliti per l'iscrizione (martedì 3 settembre 2019), comunicano di rinunciare al predetto Campionato, possono partecipare ai Campionati Provinciali/Locali Under 17, territorialmente competenti, relativi alla s.s. 2019/2020.

FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA

La società vincente il Campione Regionale Under 17 "Girone Elite" verrà ammessa alla Fase Finale Nazionale organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico.

GARE PLAY OUT

Al fine di determinare le Società da retrocedere nel Campionato Regionale Under 17, verranno effettuate le gare di Play Out. Le modalità di svolgimento e la normativa verranno pubblicate con apposito Comunicato ufficiale.

DATA INIZIO CAMPIONATO

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che le gare dell'attività ufficiale avranno svolgimento nella giornata di DOMENICA - ore 11,00.

In via del tutto eccezionale, per giustificati motivi e previo accordo tra le parti, le gare potranno disputarsi domenica pomeriggio o, in alternativa SABATO pomeriggio.

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019**.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

In virtù degli organici della passata stagione sportiva e delle classifiche finali dei campionati regionali, provinciali e distrettuali, hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 le sotto elencate Società:

| | | | | | |
|-----|--------|--------|---------------------------|----|-----------------------|
| 1. | 938870 | A.S.D. | ACCURSI FOOTBALL ACADEMY | di | Locri |
| 2. | 913184 | A.S.D. | ASISPORTIME TAURIANOVA | di | Taurianova |
| 3. | 945796 | A.S.D. | ATLETICO F.SCICCHITANO | di | Castrovillari |
| 4. | 936311 | A.S.D. | AUDAX BOVALINESE | di | Bovalino |
| 5. | 910523 | POL. | BIGSPORT CROTONE | di | Crotone |
| 6. | 915298 | A.S.D. | CALCIO LAMEZIA | di | Lamezia Terme |
| 7. | 916643 | A.S.D. | CALCIO SANGIOVANNESE | di | San Giovanni In Fiore |
| 8. | 610019 | A.S.D. | CALCISTICA S SPINELLA | di | Melito di Porto Salvo |
| 9. | 610731 | A.S.D. | CASTROVILLARI CALCIO | di | Castrovillari |
| 10. | 914369 | A.S.D. | CATANZARO LIDO 2004 | di | Catanzaro |
| 11. | 943282 | S.C.D. | DIGIESSE DE GIORGIO | di | Praia a Mare |
| 12. | 919504 | A.S.D. | E.COSCARELLO CASTROLIBERO | di | Castrolibero |
| 13. | 74898 | A.S.D. | GALLICO CATONA 2018 | di | Reggio Calabria |
| 14. | 67894 | A.S.D. | JONICA SIDERNO | di | Siderno |
| 15. | 24660 | S.S.D. | KENNEDY J.F. | di | Catanzaro |
| 16. | 931562 | S.S.D. | LA SPORTIVA CARIATESE | di | Cariati |
| 17. | 933872 | ACSD. | LUDOS VECCHIA MINIERA | di | Reggio Calabria |
| 18. | 919782 | S.S.D. | MARCA | di | Cosenza |
| 19. | 75353 | A.S.D. | MIRTO CROSIA | di | Crosia |
| 20. | 946110 | A.S.D. | NEW STREET OF STARS | di | Paterno Calabro |
| 21. | 946256 | A.S.D. | NICOTERA | di | Limbadi |
| 22. | 944255 | A.S.D. | NUOVA SOCCER MONTALTO | di | Montalto Uffugo |
| 23. | 933684 | A.S.D. | OLIMPICA BISIGNANO | di | Bisignano |
| 24. | 933172 | A.S.D. | OLYMPIC ROSSANESE 1909 | di | Rossano |
| 25. | 935067 | A.S.D. | PICCOLI CAMPIONI DE LUCA | di | Cropani |
| 26. | 931297 | A.C.D. | PISCOPIO | di | Vibo Valentia |
| 27. | 934480 | | POLISPORTIVA D.CUTRO | di | Cutro |
| 28. | 920781 | POL. | REAL COSENZA | di | Cosenza |
| 29. | 912788 | A.S. | REAL KROTON | di | Crotone |
| 30. | 945239 | A.S.D. | REAL MONTEPAONE | di | Montepaone |
| 31. | 934628 | A.S.D. | REAL NETO | di | Rocca Di Neto |
| 32. | 94153 | A.P.D. | REGGIO FOOTBALL CLUB | di | Reggio Di Calabria |
| 33. | 43010 | A.S.D. | ROCCELLA | di | Roccella Jonica |
| 34. | 933307 | A.S.D. | ROSARNO NUCERA ROSSI | di | Rosarno |
| 35. | 68469 | A.S.D. | SC ALESSANDRO ROSINA | di | Bonifati |
| 36. | 610624 | A.C. | SILA REGIA | di | Cotronei |
| 37. | 610551 | A.S.D. | TREBISACCE | di | Trebisacce |
| 38. | 932313 | A.S.D. | VIGOR CATANZARO | di | Catanzaro |
| 39. | 935521 | G.S.D. | XEROX CHIANELLO DLF PAOLA | di | Paola |

Le Società militanti nelle Leghe Professionistiche, non iscritte al Campionato Nazionale Allievi Professionisti - Under 17, sono ammesse di diritto (se ne fanno richiesta) al di fuori dell'organico e senza diritto di classifica, al Campionato Regionale Under 17.

E' data, altresì, facoltà a questo Comitato Regionale, se le esigenze organizzative lo consentiranno, di permettere la partecipazione al predetto Campionato Regionale alle società Professionistiche già impegnate nel Campionato Nazionale Allievi - Under 17.

TERMINI E MODALITA' ISCRIZIONE

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Under 17 necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro **MARTEDI' 10 SETTEMBRE 2019** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.

3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita area funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei tecnici e utilizzabile dalle società sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le pratiche on-line. Oltre al modulo di tesseramento sarà possibile scaricare anche lo stampato relativo all'accordo economico degli allenatori in base alla tipologia scelta (Gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento al Comitato secondo le modalità di cui al C.U. n. 1 - L.N.D. - S.G.S.;

4) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

- €. **380,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' PROFESSIONISTICA)
- €. **310,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DILETTANTI);
- €. **260,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DI PURO SETTORE);
- €. **350,00** (quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione);
- €. **30,00** (quale tassa di adesione alla FIGC);

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva 2018/2019.

LIMITI D'ETA

Al Campionato Regionale Under 17 possono partecipare i giovani calciatori nati nel **2003** e nel **2004** (possono giocare giovani che abbiano compiuto il 14° anno di età).

FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA

Le società prime classificate (di ciascun girone "A" - "B" - "C" e "D") acquisiscono il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 "Girone Elite - s.s. 2020/2021.

GARE PLAY OFF E PLAY OUT

Al fine di determinare la Società vincente il Campionato Regionale Under 17 nonchè le società da retrocedere nei Campionati Provinciali/Locali, verranno effettuate le gare di Play Off e Play Out.

Le modalità di svolgimento e la normativa verranno pubblicate con apposito Comunicato ufficiale.

DATA INIZIO CAMPIONATO

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che le gare dell'attività ufficiale avranno svolgimento nella giornata di SABATO. Nei casi in cui vi è concomitanza di attività sullo stesso campo di gioco, è possibile in via straordinaria produrre esplicita richiesta di effettuare le proprie gare interne esclusivamente nella giornata di VENERDI'.

L'inizio del Campionato è previsto per **SABATO 5 OTTOBRE 2019**.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

In virtù degli organici della passata stagione sportiva e delle classifiche finali dei campionati regionali, provinciali e distrettuali, hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 15 le sotto elencate Società:

| | | | | | |
|-----|--------|--------|---------------------------|----|---------------------|
| 1. | 920171 | A.S.D. | ACADEMY CROTONE | di | Crotone |
| 2. | 917351 | A.S.D. | ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI | di | Spezzano Albanese |
| 3. | 945796 | A.S.D. | ATLETICO F. SCICCHITANO | di | Castrovillari |
| 4. | 938587 | A.S.D. | ATLETICO SAN LUCIDO | di | San Lucido |
| 5. | 936311 | A.S.D. | AUDAX BOVALINESE | di | Bovalino |
| 6. | 939154 | A.S.D. | BERNARDINO CORDOVA | di | Reggio Calabria |
| 7. | 610092 | S.C. | C.S.P.R. 94 | di | Caulonia |
| 8. | 915298 | A.S.D. | CALCIO LAMEZIA | di | Lamezia Terme |
| 9. | 948046 | A.S.D. | CALCIO SALINE JONICHE | di | Reggio Calabria |
| 10. | 914369 | A.S.D. | CATANZARO LIDO 2004 | di | Catanzaro |
| 11. | 610694 | A.S.D. | CITTA DI CARIATI | di | Cariati |
| 12. | 943282 | S.C.D. | DIGIESSE DE GIORGIO | di | Praia A Mare |
| 13. | 919504 | A.S.D. | E.COSCARELLO CASTROLIBERO | di | Castrolibero |
| 14. | 915334 | A.S.D. | ELISIR | di | Crosia |
| 15. | 912052 | A.S.D. | FOOTBALL 3000 PIANOPOLI | di | Pianopoli |
| 16. | 931589 | A.S.D. | FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA | di | Corigliano C. |
| 17. | 947292 | A.S.D. | GATTO E LIO LAMEZIA | di | Lamezia Terme |
| 18. | 34040 | A.S.D. | GIOIESE FOOTBALL CLUB | di | Gioia Tauro |
| 19. | 945236 | U.S. | GIOIOSA JONICA | di | Grotteria |
| 20. | 910073 | S.C.D. | JUNIOR TROPEA | di | Tropea |
| 21. | 920411 | POL. | JUVENTUS CLUB A.S.D. | di | Isola Capo Rizzuto |
| 22. | 24660 | S.S.D. | KENNEDY J.F. | di | Catanzaro |
| 23. | 919782 | S.S.D. | MARCA | di | Cosenza |
| 24. | 936763 | A.S.D. | MIRABELLA | di | Reggio Calabria |
| 25. | 936948 | A.S.D. | NEW ACADEMY SG | di | Acri |
| 26. | 946110 | A.S.D. | NEW STREET OF STARS | di | Paterno Calabro |
| 27. | 944255 | A.S.D. | NUOVA SOCCER MONTALTO | di | Montalto Uffugo |
| 28. | 931033 | A.S.D. | PANTERE NERE CATANZARO | di | Catanzaro |
| 29. | 36310 | U.S.D. | PAOLANA | di | Paola |
| 30. | 935067 | A.S.D. | PICCOLI CAMPIONI DE LUCA | di | Cropani |
| 31. | 934480 | A.S.D. | POLISPORTIVA D. CUTRO | di | Cutro |
| 32. | 944504 | A.S.D. | POLISPORTIVA G. SALERNO | di | Rende |
| 33. | 610091 | A.S.D. | POPILBIANCO | di | Cosenza |
| 34. | 65625 | N.S. | PRO COSENZA | di | Cosenza |
| 35. | 910749 | POL. | PUNTA ALICE | di | Ciro Marina |
| 36. | 920781 | POL. | REAL COSENZA | di | Cosenza |
| 37. | 941242 | A.S.D. | REAL JONICA | di | Monasterace |
| 38. | 934697 | A.S.D. | REAL VIBO | di | Vibo Valentia |
| 39. | 935200 | A.S.D. | ROSSANO SPORT | di | Rossano |
| 40. | 939004 | A.S.D. | S.E.L.E.S. | di | Gioiosa Jonica |
| 41. | 68469 | A.S.D. | SC ALESSANDRO ROSINA | di | Bonifati |
| 42. | 941677 | A.S.D. | SEGATO | di | Reggio Calabria |
| 43. | 916493 | A.S.D. | SPORTIME | di | San Marco Argentano |
| 44. | 206741 | | SPORTING CLUB CORIGLIANO | di | Corigliano Calabro |
| 45. | 921763 | S.S.D. | TAVERNA | di | Montalto Uffugo |
| 46. | 610551 | A.S.D. | TREBISACCE | di | Trebisacce |
| 47. | 943903 | A.S.D. | UNION SIDERNO 2015 | di | Siderno |
| 48. | 912426 | A.S.D. | VALANIDI CALCIO GIOVANILE | di | Reggio Calabria |
| 49. | 932313 | A.S.D. | VIGOR CATANZARO | di | Catanzaro |
| 50. | 933876 | A.S.D. | VILLESE ACCADEMY | di | Villa San Giovanni |
| 51. | 913819 | A.S.D. | VIRTUS ACADEMY S.D. | di | Soverato |
| 52. | 938803 | F.C. | VIRTUS CROTONE | di | Crotone |

Le Società militanti nelle Leghe Professionistiche, non iscritte al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti - Under 15, sono ammesse di diritto (se ne fanno richiesta) al di fuori dell'organico e senza diritto di classifica, al Campionato Regionale Under 15.

E' data, altresì, facoltà a questo Comitato Regionale, se le esigenze organizzative lo consentiranno, di permettere la partecipazione al predetto Campionato Regionale alle società Professionistiche già impegnate nel Campionato Nazionale Giovanissimi - Under 15.

TERMINI E MODALITA' ISCRIZIONE

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Under 15 necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, entro **MARTEDI' 10 SETTEMBRE 2019** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.

3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico

Le operazioni di tesseramento sono preliminarmente effettuate per via telematica attraverso una apposita aria funzionale sul portale web della L.N.D. dedicata al tesseramento dei tecnici e utilizzabile dalle società sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le pratiche on-line. Oltre al modulo di tesseramento sarà possibile scaricare anche lo stampato relativo all'accordo economico degli allenatori in base alla tipologia scelta (Gratuito, oneroso Dilettanti e oneroso Professionisti).

Posteriormente alla effettuazione della procedura telematica, resta salvo il successivo deposito o la spedizione in modalità cartacea delle pratiche di tesseramento al Comitato secondo le modalità di cui al C.U. n. 1 - L.N.D. - S.G.S.;

5) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. **330,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' PROFESSIONISTICA)

€. **260,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DILETTANTI);

€. **210,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DI PURO SETTORE);

€. **350,00** (quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione);

€. **30,00** (quale tassa di adesione alla FIGC);

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva 2018/2019.

LIMITI D'ETA

Al Campionato Regionale Under 15 possono partecipare i giovani calciatori nati nel **2005** e nel **2006**, (possibilità di impiegare massimo CINQUE giovani che hanno compiuto il 12° anno di età, nati nel 2007).

GARE PLAY OFF E PLAY OUT

Al fine di determinare le Società da ammettere alla Fase Finale Regionale (per l'accesso alla Fase Nazionale) e quelle da retrocedere nei Campionati Provinciali/Locali, verranno effettuate le gare di Play Off e Play Out.

Le modalità di svolgimento e la normativa verranno pubblicate con apposito Comunicato ufficiale.

DATA INIZIO CAMPIONATO

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che le gare dell'attività ufficiale avranno svolgimento nella giornata di DOMENICA MATTINA. Nei casi in cui vi è concomitanza di attività sullo stesso campo di gioco, è possibile in via straordinaria produrre esplicita richiesta di effettuare le proprie gare interne esclusivamente nella giornata di LUNEDI'.

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 6 OTTOBRE 2019**.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

CAMPIONATI PROVINCIALI e/o DISTRETTUALI

A ciascuna Delegazione viene demandata l'organizzazione dei campionati giovanili a carattere Provinciale e Distrettuale. Possono richiedere la partecipazione tutte le società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. e quelle di nuova costituzione nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti da ciascuna Delegazione.

Per l'iscrizione ai campionati necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione alle delegazioni, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc), che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line;

2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente.

3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

| | |
|---------------------|--|
| €.260,00 | (quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione) |
| €. 30,00 | (quale tassa di adesione alla FIGC); |
| €.100,00 | (quale tassa iscrizione per la prima squadra ai Campionati Under 17 C11, C5 e Under 15 C11 e C5 - Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito). |
| €. 60,00 (*) | (quale tassa di iscrizione al Torneo Esordienti Provinciali). |
| €. 60,00 (*) | (quale tassa di iscrizione al Torneo Pulcini Provinciali). |

(*) la tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva 2018/2019.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 17

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Locale Under 17 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per lo stagione sportiva in corso.

Il nominativo dell'allenatore va comunicato entro l'inizio del campionato.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi CONI-FIGC.

Le richieste pervenute verranno trasmesse al Settore Tecnico, con parere del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, per le relative determinazioni.

CAMPIONATO PROVINCIALE O LOCALE UNDER 15

La conduzione tecnica di tutte le squadre dell'Attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico, deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico.

Tale disposizione è entrata in vigore dalla corrente stagione sportiva 2019/2020 per la categoria Under 15 Provinciali. In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale LND in accordo con il Presidente Regionale AIAC, può presentare richiesta al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico per l'utilizzo di Tecnici non qualificati, che abbiano comunque frequentato corsi CONI - FIGC, le eventuali richieste pervenute, verranno trasmesse al Settore Tecnico per le relative determinazioni.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE

(Cfr C.U. n.1 Nazionale S.G.S.)

Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastica in almeno una delle categorie di base [Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti] devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica federale UEFA [UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C] o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (Ante 1998) rilasciato dal Settore Tecnico;

A partire dalla stagione sportiva 2020/2021 le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare per ogni categoria di base almeno un allenatore con qualifica federale UEFA [UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots C] o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III

Categoria (Ante 1998) rilasciato dal Settore Tecnico;

Le squadre delle categorie Piccoli Primi e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici qualificati dal Settore Tecnico o Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF.

Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base dello società;

Il tesseramento del Responsabile Tecnico e dei Tecnici previsti deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

SVOLGIMENTO ATTIVITA' s.s.2019/2020 (Delegazioni Provinciali e Distrettuali)

Il Consiglio Direttivo del Comitato, al fine di dare omogeneità all'Attività Giovanile ha individuato i periodi entro i quali dovranno svolgersi i campionati la cui organizzazione viene demandata alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali:

| TIPO ATTIVITA' GIOVANILE CATEGORIA | PERIODO SVOLGIMENTO | | TERMINI ISCRIZIONI | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | DAL | AL | | FINO AL |
| UNDER 17 | 14 ottobre 2019 | 30 aprile 2020 | | 1 ottobre 2019 |
| UNDER 15 | 14 ottobre 2019 | 30 aprile 2020 | | 1 ottobre 2019 |
| UNDER 17 "FASCIA B" | 14 ottobre 2019 | 30 aprile 2020 | | 1 ottobre 2019 |
| UNDER 15 "FASCIA B" | 14 ottobre 2019 | 30 aprile 2020 | | 1 ottobre 2019 |
| ESORDIENTI (Fair Play) 1^ Fase | 14 ottobre 2019 | 30 gennaio 2019 | | 1 ottobre 2019 |
| ESORDIENTI (Fair Play) 2^ Fase | 1° marzo 2020 | 15 maggio 2020 | dal 01 febbraio 2020 | 24 febbraio 2020 |
| PULCINI AUTUNNO | 14 ottobre 2019 | 31 dicembre 2019 | | 30 settembre 2019 |
| SEI BRAVO A ... | 1° gennaio 2020 | 15 aprile 2020 | | 21 dicembre 2019 |
| PICCOLI AMICI | 1° settembre 2019 | 30 giugno 2020 | | 15 giugno 2020 |
| PRIMI CALCI | 1° settembre 2019 | 30 giugno 2020 | | 15 giugno 2020 |
| ESORDIENTI PRIMAVERA | 15 marzo 2020 | 15 maggio 2020 | dal 01 febbraio 2020 | 24 febbraio 2020 |
| PULCINI PRIMAVERA | 15 marzo 2020 | 15 maggio 2020 | dal 01 febbraio 2020 | 24 febbraio 2020 |
| UNDER 17 Calcio a Cinque | 14 ottobre 2019 | 30 aprile 2020 | | 1 ottobre 2019 |
| UNDER 15 Calcio a Cinque | 14 ottobre 2019 | 30 aprile 2020 | | 1 ottobre 2019 |
| ESORDIENTI (5>5 - calcio a 5) | 14 ottobre 2019 | 15 maggio 2020 | | 1 ottobre 2019 |
| PULCINI (5>5 - calcio a 5) | 14 ottobre 2019 | 15 maggio 2020 | | 1 ottobre 2019 |
| ESORDIENTI "da a... mare" | 15 maggio 2020 | 20 giugno 2020 | Dal 20 aprile 2020 | 04 maggio 2020 |
| PULCINI " da a... mare" | 15 maggio 2020 | 20 giugno 2020 | Dal 20 aprile 2020 | 04 maggio 2020 |

Segreteria

ORARIO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si ritiene opportuno riportare l'orario di apertura al pubblico degli Uffici del C. R. Calabria della F.I.G.C. :

| | | | | |
|------------|-----|---------------|-----|---------------|
| LUNEDI' | ore | 9.00 / 12.30 | ore | 15.00 / 18.00 |
| MARTEDI' | ore | 9.00 / 12.30 | ore | 15.00 / 18.00 |
| MERCOLEDI' | | CHIUSO | | CHIUSO |
| GIOVEDI' | | CHIUSO | ore | 15.00 / 18.00 |
| VENERDI' | ore | 9.00 / 12.30 | ore | 15.00 / 18.00 |
| SABATO | | CHIUSO | | CHIUSO |

Il Presidente del C.R. Calabria riceve nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Si precisa, altresì, che gli Uffici di questo Comitato durante il periodo estivo (Luglio/Agosto), osserveranno il seguente orario:

| | | | | |
|------------|-----|--------------|-----|---------------|
| MARTEDI' | ore | 9.00 / 12.00 | ore | 15.00 / 18.00 |
| MERCOLEDI' | ore | 9.00 / 12.00 | ore | 15.00 / 18.00 |
| GIOVEDI' | ore | 9.00 / 12.00 | ore | 15.00 / 18.00 |

Nel periodo estivo il Presidente riceve solo per appuntamento.

CHIUSURA COMITATO REGIONALE PERIODO ESTIVO

Si informa che nel periodo estivo che va dal **5 al 21 AGOSTO 2019**, il Comitato Regionale resterà chiuso.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ISCRIZIONI ON-LINE S.S. 2019/2020 - Procedura di Dematerializzazione e Firma Elettronica

La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del portale web (<https://iscrizioni.lnd.it/>), ha predisposto una procedura che permetterà alle società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli adempimenti relativi alle iscrizioni ai campionati per la s.s. 2019/2020, il tesseramento dilettantistico e di settore giovanile e gli svincoli ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F..

In quest'area le società dovranno compilare tutta la modulistica in via telematica eseguendo le operazioni direttamente *on-line*.

Completate tutte le operazioni, le società stamperanno i vari documenti che si creano e li invieranno con il processo di firma elettronica e dematerializzazione al Comitato Regionale Calabria.

Le sopra citate operazioni saranno eseguite nel rispetto delle Norme Federali previste.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento delle tasse di iscrizione deve essere effettuato a mezzo di:

Bonifico Bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451) avendo cura di trasmettere al Comitato la ricevuta del versamento effettuato nella quale dovrà essere indicata l'esatta denominazione e numero di matricola della società.
o eccezionalmente

Assegno "non trasferibile" intestato a:

LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE CALABRIA

SALUTO

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società interessate dovranno sollecitare sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti alla gara a salutare il pubblico e a salutarsi fra di loro, stringendosi la mano.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETA'

Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

NUMERO FAX - INDIRIZZO E-MAIL - POSTA CERTIFICATA

Le Società sono invitate a segnalare un numero di fax, un indirizzo e-mail (possibilmente PEC), operativo per tutto l'arco della giornata onde evitare disservizio.

SOCIETA' FUORI CLASSIFICA

La partecipazione delle squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti ed alla Lega Pro di Prima e Seconda Divisione è da considerarsi fuori classifica. Quindi, le gare nelle quali sono impegnate dette squadre non daranno luogo ad alcun punteggio agli effetti della classifica.

TEMPO DI ATTESA

Per ciascuno dei due Campionati, il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della vincente diretta del campionato, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play out, si disputino, laddove possibile, in contemporaneità di data e di orario.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una "causa di forza maggiore".

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si ribadisce che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, devono essere sottoscritte da entrambe le Società e trasmesse a mezzo fax (0961.752795) o e-mail (segreteria@crcalabria.it), alla Segreteria Attività Agonistica di questo Comitato Regionale, **entro le ore 13.00 del mercoledì** precedente la gara.

Le eventuali variazioni non saranno ratificate a mezzo fax, ma saranno esclusivamente pubblicate ogni giovedì sul Comunicato Ufficiale.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara dei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali comporterà **l'addebito di € 20,00** per ogni Società che ha richiesto la variazione a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime tre giornate di Campionato.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it.

POTERI DEL COMITATO

Per ragioni di carattere organizzativo, il Comitato si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2018/2019, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al versamento, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di una gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere di identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.

unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalle Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C.

Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo.

Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).

Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:

- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la Società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale.

Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE

a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini vengono arbitrate con il "metodo dell'autoarbitraggio" mentre le gare dei tornei Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F, richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

GIUSTIZIA SPORTIVA

La disciplina dei Campionati Under 17 e Under 15 Regionali è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Avverso i provvedimenti adottati in prima istanza le società possono proporre reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D.

Si trascrive di seguito l'importo della tassa che deve essere allegata al reclamo a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA

| | |
|---|--------------------------------------|
| al Giudice Sportivo Territoriale | €. 52,00 (società puro SGS) |
| al Giudice Sportivo Territoriale | €. 78,00 (società Dilettantistiche) |
| alla Corte Sportiva di Appello Territoriale | €. 62,00 (società puro SGS) |
| alla Corte Sportiva di Appello Territoriale | €. 130,00 (società Dilettantistiche) |

RINUNCE A GARE

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

| Campionato/Torneo | Nazionale | Regionale | Provinciale e Locale | Esordienti e Pulcini |
|-------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| 1° rinuncia | 516,00 | 103,00 | 25,00 | 10,00 |
| 2° rinuncia | 1.032,00 | 180,00 | 51,00 | 25,00 |

N.B. A norma dell'art. 53 comma 5 delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la seconda volta a disputare gare, sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle società che si ritirano o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI

L'organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata ad una o più Società regolarmente affiliate alla FIGC o ai Comitati Regionali e alle Delegazioni della LND territorialmente competenti, che possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro Loco, Aziende Turistiche, Strutture periferiche di altre Federazioni Sportive, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc.

Alle Società non è consentito organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

Nei regolamenti deve essere indicato:

- le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori;
- l'esatta denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore;
- il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica) del dirigente responsabile cui fare riferimento.

Di norma possono organizzare Tornei calcistici giovanili a carattere Internazionale o Nazionale solo le Società che svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile.

È comunque consentito anche alle Società che non svolgono attività ufficiale di Settore Giovanile, previo accoglimento di un'apposita, motivata richiesta da inoltrare ai Comitati e Delegazioni di competenza, organizzare tornei calcistici giovanili a carattere Regionale, Provinciale o Locale.

Le Società devono scrupolosamente attenersi ai regolamenti emanati in materia dal Settore Giovanile e Scolastico.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che organizzino Tornei senza la prescritta autorizzazione, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Tutte le Società affiliate alla FIGC, che partecipano a Tornei non autorizzati, sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari.

Sono altresì passibili di deferimento le Società che non rispettino le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati e quelle riportate sul C.U. n. 1.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

Territorialità:

Non è consentito alle Società organizzare Tornei al di fuori del proprio territorio regionale.

In nessun Torneo è consentita la partecipazione di calciatori "fuori quota".

Non è consentita l'effettuazione di Tornei che creino difficoltà allo svolgimento dell'attività ufficiale o alla frequenza scolastica dei giovani calciatori.

In particolare, i Tornei a carattere regionale e provinciale dovranno essere organizzati prevedendo una formula a rapido svolgimento.

Alle Società è vietata la partecipazione di proprie squadre, formate da medesimi giocatori della stessa categoria a più Tornei che si svolgono in contemporanea.

E' vietato altresì rilasciare nullaosta ai propri tesserati per partecipare a più Tornei che si svolgono in contemporanea, sia con la società di appartenenza che, eventualmente, con altre società.

Viste le norme sui prestiti (numero massimo di tre giocatori per squadra), **che sono vietati nelle categorie Esordienti e Pulcini**, alle Società è vietato assolutamente partecipare a Tornei con squadre formate tipo Selezione o Rappresentativa; le uniche Rappresentative che possono partecipare ai tornei sono esclusivamente quelle ufficiali dei Comitati Regionali e delle Delegazioni della LND.

A seguito delle recenti disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti in materia di Tornei e Gare Amichevoli, da svolgere con **l'utilizzo di arbitri federali**, si precisa che la società organizzatrice dell'evento dovrà compilare in ogni sua parte e trasmettere al Comitato Regionale Calabria almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione un apposito modello scaricabile dal sito www.crcalabria.it.

La compilazione completa del modello in questione consentirà al Comitato Regionale di immettere nella nuova procedura informatizzata (entrata in vigore l'1.04.2013), tutti i dati necessari per il rilascio in maniera automatica di un preventivo per le spese arbitrali.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate è motivo sufficiente perché non venga concessa la prescritta autorizzazione.

Ulteriori precisazioni, chiarimenti ed eventuali altre disposizioni, verranno emanate attraverso specifica circolare e l'apposita "Guida ai Regolamenti dei Tornei Giovanili Organizzati dalle Società" pubblicata all'inizio di ogni stagione sportiva.

RADUNI GIOVANI CALCIATORI (PROVINI)

Si riportano di seguito le seguenti precisazioni, alle quali bisogna attenersi in occasione dello svolgimento di raduni di giovani calciatori:

- 1 – al raduno potranno partecipare i giovani calciatori che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a- calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il dodicesimo anno di età e che, per fascia di età, appartengano al massimo alla categoria Allievi;
 - b- calciatori che abbiano la residenza nella Regione in cui viene svolto il raduno o in Provincia limitrofa anche se appartenente a Regione diversa;
 - c- i giovani calciatori devono essere muniti di regolare nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza;
 - d- i giovani calciatori devono risultare già tesserati e quindi provvisti della relativa copertura assicurativa.
- 2- è fatto divieto assoluto il coinvolgimento di persone non tesserate per la/le Società richiedente/i , che non potranno avere accesso agli spogliatoi e al rettangolo di gioco;
- 3- al rettangolo di gioco e agli spogliatoi potranno avere accesso soltanto le persone segnalate dalla/e società richiedente/i il raduno, purchè tesserate per la/le stessa/e.
- 4- le richieste di autorizzazione devono pervenire al Comitato Regionale competente almeno venti giorni prima della data di effettuazione del raduno utilizzando il modello fac-simile (scaricabile dal sito www.crcalabria.it) da riprodurre su carta intestata.
- 5- non fare iniziare i raduni prima delle ore 15,00, tenuto conto degli obblighi scolastici dei giovani calciatori;
- 6- evitare di organizzare raduni nei periodi di vacanza dei giovani calciatori.

TORNEI E RADUNI NON AUTORIZZATI

Con riferimento alle disposizioni in materia e nonostante la normativa sia ormai consolidata da anni, spesso si è dovuto intervenire nei confronti di Società che hanno organizzato Tornei di calcio giovanile e Raduni per giovani calciatori (Provinci) senza avere preventivamente richiesto l'autorizzazione al Comitato Regionale Calabria della FIGC/LND, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Al riguardo, oltre a ricordare che per il mancato rispetto delle norme sopra citate è prevista l'applicazione di provvedimenti disciplinari, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle enormi responsabilità civili e penali che gravano sulle Società e sui Soggetti inadempienti, nel caso di infortuni, incidenti, ecc.

Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, per le Società (e relativi Dirigenti, Tecnici e Collaboratori) che dovessero partecipare a Tornei e/o Raduni non autorizzati.

DETERMINAZIONE CLASSIFICHE PREMIO DISCIPLINA (attribuzione penalità)**CALCIATORI**

| | | |
|--|-------|------|
| I^ ammonizione | punti | 0.40 |
| II^ ammonizione | punti | 0.60 |
| dalla III^ ammonizione e per le successive | punti | 0.50 |

squalifiche:

| | | |
|---|-------|-------|
| a) per una giornata | punti | 2.00 |
| b) per ogni giornata di gara oltre la prima | punti | 1.00 |
| c) da due a sei mesi | punti | 15.00 |
| d) da più di sei mesi ad un anno | punti | 25.00 |
| e) da più di un anno a tre anni | punti | 40.00 |
| f) da più di tre anni a cinque anni | punti | 50.00 |

DIRIGENTI - TECNICI - SOCI - TESSERATI

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| ammonizione | punti | 1.00 |
| ammonizione e diffida | punti | 1.50 |

inibizione (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):

| | | |
|--|-------|-------|
| a) per una settimana | punti | 3.00 |
| b) per ogni settimana, oltre la prima, sino ad un massimo di tre mesi (2 punti a settimana) | punti | 2.00 |
| c) da più di tre mesi sino a sei mesi | punti | 30.00 |
| d) da più di sei mesi a nove mesi | punti | 40.00 |
| e) da più di nove mesi ad un anno | punti | 50.00 |
| f) da più di un anno a tre anni | punti | 70.00 |
| g) da più di tre anni a cinque anni | punti | 80.00 |

SOCIETA'

| | | |
|-------------|-------|------|
| ammonizione | punti | 1.00 |
|-------------|-------|------|

squalifica del campo:

| | | |
|-----------------|-------|-------|
| a) per una gara | punti | 10.00 |
| b) per due gare | punti | 20.00 |
| c) per tre gare | punti | 30.00 |

penalizzazioni:

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| a) di un punto in classifica | punti | 10.00 |
| b) di due punti | punti | 15.00 |
| c) di tre punti | punti | 20.00 |

| | | |
|--|-------|-------|
| Applicazione art. 17 del C.G.S., commi 1,2,3,5 | punti | 10,00 |
|--|-------|-------|

ammende:

| | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| a) fino a € 25,00 | punti | 0.50 |
| b) da più di € 25,00 a € 51,00 | punti | 1.50 |
| c) da più di € 51,00 a € 103,00 | punti | 3.00 |
| d) da più di € 103,00 a € 258,00 | punti | 10.00 |
| e) da più di € 258,01 a € 516,00 | punti | 20.00 |
| f) da più di € 516,01 in poi | punti | 30.00 |

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play – Out.

Pur tuttavia, il verificarsi di episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 250,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a settimane 10, verranno conteggiati nella graduatoria finale.

Si precisa, inoltre, che nell'area riservata alle società del portale www.lnd.it, le relative classifiche il premio disciplina non riportano nel conteggio delle penalità eventuali provvedimenti derivanti da deferimenti della Procura Federale.

NOTIZIE UTILI COMITATO REGIONALE

INDIRIZZO CORRISPONDENZA

Si comunica l'indirizzo, per la corrispondenza, di questo Comitato Regionale:

F.I.G.C. - L.N.D.

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA 1

88100 CATANZARO

SITO INTERNET

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

www.crcalabria.it oppure www.lnd.it

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica i cui recapiti sono i seguenti:

segreteria@crcalabria.it

ufficiosegreteria@crcalabria.it

tesseramento@crcalabria.it

amministrazione@crcalabria.it

giustiziasportiva@crcalabria.it

campisportivi@crcalabria.it

CONTATTI PEC (posta elettronica certificata)

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica certificata:

segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

SERVIZIO FAX

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione un fax avente il numero di chiamata:

0961 / 752795

NUMERI TELEFONICI

Si rende noto che presso questo Comitato Regionale è in funzione un centralino con tre linee telefoniche i cui numeri sono:

0961 / 752841-2

0961 / 750285

PRONTO A.I.A.

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell'arbitro designato nei **QUARANTA minuti che precedono l'inizio delle gare:**



NOTIZIE UTILI DELEGAZIONI PROVINCIALI – DISTRETTUALI E ZONALI

INDIRIZZI CORRISPONDENZA E NUMERI TELEFONO

Si trascrivono, qui di seguito, gli indirizzi per la corrispondenza ed i recapiti telefonici dei Delegazione Provinciali, Distrettuali e Zonali:

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO

VIA CONTESSA CLEMENZA 1 – (III piano)
88100 CATANZARO
Tel. 0961.752333 Fax 0961.759616
E-mail cplnd.catanzaro@figc.it
PEC: catanzaro@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE COSENZA

VIA DEGLI STADI
C/O STADIO SAN VITO – CANCELLO 17
87100 COSENZA
Tel. 0984.408445 Fax 0984.408446
E-mail cplnd.cosenza@figc.it
PEC: cosenza@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE CROTONE

VIA ANTONINO CAPONNETTO 9
88900 CROTONE
Tel. 0962.25856 Fax 0962.21390
E-mail cplnd.crotone@figc.it
PEC: crotone@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

VIA F.LLI CAIROLI 3
89127 REGGIO CALABRIA
Tel. 0965.813075 Fax 0965.892084
E-mail cplnd.reggiocalabria@figc.it
PEC: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA

VIALE AFFACCIO 2^ TRAV. - PAL. NESCI N. 23
89900 VIBO VALENTIA
Tel. 0963.93411 Fax 0963.991837
E-mail cplnd.vibovalentia@figc.it
PEC: vibovalentia@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE DISTRETTUALE GIOIA TAURO

VIA NUNZIANTE 25
89013 GIOIA TAURO (RC)
Tel. 0966.581015 Fax 0966.55608
E-mail delegazione.gioiatauro@figc.it
PEC: gioiatauro@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE DISTRETTUALE LOCRI

VIA FIRENZE 42
89044 LOCRI (RC)
Tel. 0964.21051 Fax 0964.232304
E-mail figclocri@gmail.com
PEC: locri@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE DISTRETTUALE ROSSANO

VIA SILVESTRO DE FRANCHIS, N° 3
87067 ROSSANO (CS)
Tel. 0983.514197 Fax 0983.291717
E-mail cdlnd.rossano@figc.it
PEC: rossano@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE ZONALE BELVEDERE MARITTIMO

VIA G. FIORILLO 117
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)
Tel. 0985.82630 Fax 0985.82630
E-mail delegazione.belvedere@figc.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE ZONALE LAMEZIA TERME

C/O CAMU – VIA MILITE IGNOTO 23/31
88046 LAMEZIA TERME (CZ)
Tel. 0968.437899 Fax 0968.437899
E-mail figclamezia@libero.it

F.I.G.C. - L.N.D.

DELEGAZIONE ZONALE SOVERATO

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 196/198
88068 SOVERATO (CZ)
Tel. 0967.521729 Fax 0967.521729
E-mail delegazione.soverato@figc.it

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2019/2020i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società delle Leghe € 65,00
- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 30,00

4. Contributi per l'accesso alla giustizia Sportiva

- A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 260,00
 - per le società appartenenti alla LNP Serie B € 260,00
 - per le società appartenenti alla Lega PRO € 180,00
 - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 100,00
 - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00
 - per le società appartenenti alla LND

| | |
|--|------------|
| partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 78,00 |
| - per le società appartenenti al SGS | € 52,00 |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 80,00 |
| B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale | |
| - per le società appartenenti alla LND | |
| partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 130,00 |
| - per le società appartenenti al SGS | € 62,00 |
| C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale | |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A | € 1.000,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B | € 600,00 |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO | € 400,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile | € 250,00 |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 250,00 |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores | € 180,00 |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 180,00 |
| - per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali | € 180,00 |
| D) Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello | |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A | € 1.000,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B | € 600,00 |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO | € 400,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile | € 250,00 |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 250,00 |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores | € 180,00 |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 180,00 |
| - per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali | € 180,00 |
| E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza | |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A | € 1.300,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B | € 900,00 |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO | € 600,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile | € 350,00 |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 350,00 |
| - per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali | € 330,00 |
| - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 330,00 |
| F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.) | € 1.000,00 |
| G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.) | € 50,00 |
| H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche | |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A | € 500,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B | € 400,00 |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO | € 300,00 |

| | |
|--|----------|
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile | € 170,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 170,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 130,00 |
| - per le società appartenenti al SGS | € 78,00 |
| I) Ricorsi innanzi al Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti | |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie A | € 600,00 |
| - per le società appartenenti alla LNP Serie B | € 400,00 |
| - per le società appartenenti alla Lega PRO | € 300,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile | € 170,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 170,00 |
| - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 130,00 |
| - per le società appartenenti al SGS | € 78,00 |
| J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati | |
| - di società appartenenti alla LNP Serie A | € 250,00 |
| - di società appartenenti alla LNP Serie B | € 250,00 |
| - di società appartenenti alla Lega PRO | € 180,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile | € 100,00 |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 100,00 |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores | € 90,00 |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali | € 65,00 |
| - di società partecipanti ai campionati SGS | € 31,00 |
| K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza | |
| - di società appartenenti alla LNP Serie A | € 330,00 |
| - di società appartenenti alla LNP Serie B | € 330,00 |
| - di società appartenenti alla Lega PRO | € 230,00 |
| - per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile | € 130,00 |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali | € 130,00 |
| - di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores | € 110,00 |
| - di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali | € 90,00 |
| L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri | |
| - appartenenti ai ruoli CAN - A | € 250,00 |
| - appartenenti ai ruoli CAN - B | € 220,00 |
| - appartenenti ai ruoli CAN - PRO | € 180,00 |
| - appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5 | € 100,00 |
| - appartenenti ai ruoli CAI | € 90,00 |
| - appartenenti ai ruoli Regionali | € 65,00 |
| - appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali | € 31,00 |

| | |
|---|----------|
| M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva | € 250,00 |
| N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile | € 100,00 |

5. Tasse di tesseramento

| | |
|---|--|
| - Calciatori Professionisti di Serie A | € 200,00 |
| - Calciatori Professionisti di Serie B | € 150,00 |
| - Calciatori Professionisti di Lega Pro | € 100,00 |
| - Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento) | € 350,00 |
| - Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro | € 15,00 |
| - Calciatrici della Divisione Calcio Femminile | € 10,00 |
| - Calciatori Dilettanti; “Giovani Dilettanti” | € 7,00 |
| - Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) | € 6,00 |
| | (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo) |
| - Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti | € 6,00 |
| - Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi | € 6,00 |
| - Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci” | € 6,00 |
| - Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico | € 5,00 |
| - Allenatori di Serie A e B | € 300,00 |
| - Massaggiatori di Serie A e B | € 150,00 |
| - Allenatori di Lega Pro | € 150,00 |
| - Massaggiatori di Lega Pro | € 75,00 |
| - Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile | € 25,00 |
| - Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti | € 25,00 |
| - Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile | € 10,00 |
| - Medici sociali società professionistiche | € 150,00 |
| - Medici sociali società dilettanti | € 80,00 |

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

| | |
|---|----------|
| - Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B | € 500,00 |
| - Lega Italiana Calcio Professionistico | € 250,00 |

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020 – Divisione Calcio Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

| | |
|---------------------------|---------|
| - Calciatrici Serie A e B | € 21,00 |
| - Dirigenti società | € 7,60 |

Tasse di iscrizione ai campionati:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| - Serie A | € 6000,00 |
| - Serie B | € 3000,00 |
| - Campionato Primavera Serie A | € 1000,00 |

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2019/2020 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

| | |
|---|---------|
| - Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti | € 10,52 |
| - Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi | € 10,52 |
| - Piccoli Amici e Primi calci | € 3,83 |
| - Dirigenti società | € 7,60 |
| - Allenatori, Massaggiatori, Tecnici | € 12,75 |

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

| | |
|--|----------|
| - Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche | € 530,00 |
| - Under 15 Società Professionistiche | € 430,00 |

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

| | |
|-----------------------------|----------|
| - Società Professionistiche | € 380,00 |
| - Società Dilettanti | € 310,00 |
| - Società di Puro Settore | € 260,00 |

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:

| | |
|-----------------------------|----------|
| - Società Professionistiche | € 330,00 |
| - Società Dilettanti | € 260,00 |
| - Società di Puro Settore | € 210,00 |

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

| | |
|--|----------|
| - Allievi Provinciali maschili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Allievi Regionali femminili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Allievi Provinciali femminili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11 | € 100,00 |
| - Allievi Regionali maschili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Allievi Provinciali maschili calcio a 5 | € 100,00 |

| | |
|---|----------|
| - Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Allievi Regionali femminili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Allievi Provinciali femminili calcio a 5 | € 100,00 |
| - Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 | € 100,00 |

Nota:

La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase, la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

| | |
|--------------------------|---------|
| - Esordienti Provinciali | € 60,00 |
| - Pulcini Provinciali | € 60,00 |

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Si pubblicano in allegato le modifiche alle Regole del Giuoco del Calcio ed. 2018/2019, approvate dall'IFAB in occasione della 133^a Assemblea Generale Annuale del 2 marzo 2019.

Nel testo, oltre alle modifiche apportate, sono evidenziate le relative motivazioni.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

MODIFICHE ALLE REGOLE DEL GIOCO

In vigore dalla stagione 2019/2020

Di seguito vengono riportate le modifiche alle Regole del Gioco rispetto all'edizione 2018/19, approvate dall'IFAB in occasione della sua 133^a Assemblea Generale Annuale, tenutasi ad Aberdeen (Scozia) il 2 marzo 2019. Per ciascuna modifica, vengono riportati la vecchia formulazione (se del caso) e il testo nuovo / modificato / aggiunto, seguiti da una spiegazione per la modifica.

MODIFICHE EDITORIALI

Per essere coerenti con la ri-scrittura della Regola 12 in relazione al “fallo di mano”, la dicitura “tocca intenzionalmente con le mani” è stata sostituita da “commette un fallo di mano”, nei paragrafi “Infrazioni e sanzioni” delle Regole 8, 13, 14, 15, 16 e 17.

REGOLA 3 - I CALCIATORI

3. Procedura della sostituzione

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| <p>Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga • il calciatore che viene sostituito riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso • il calciatore che viene sostituito non è obbligato ad uscire dal terreno di gioco all'altezza della linea mediana e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti <p>• se un calciatore che deve essere sostituito rifiuta di uscire dal terreno di gioco, il gioco prosegue</p> | <p>Per sostituire un calciatore titolare con uno di riserva, deve essere osservata la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'arbitro deve essere informato prima che la sostituzione avvenga • il calciatore che viene sostituito: <ul style="list-style-type: none"> - riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio) - deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti <p>• se un calciatore che deve essere sostituito rifiuta di uscire dal terreno di gioco, il gioco prosegue</p> |

Spiegazione

Per porre fine alle perdite di tempo da parte di un calciatore che quando viene sostituito esce lentamente all'altezza della linea mediana (cosa che non è richiesta dalla Regola), il calciatore ora dovrà lasciare il terreno di gioco nel punto più vicino a cui si trova (come se fosse infortunato) a meno che l'arbitro non indichi diversamente, ad esempio se il calciatore può lasciare rapidamente il

terreno all'altezza della linea mediana, o qualora ci sia un problema di sicurezza o nel caso in cui il calciatore esca in barella. Il calciatore dovrà recarsi immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi per evitare problemi con calciatori di riserva, spettatori o ufficiali di gara. Un calciatore che viola lo spirito di questa Regola dovrà essere sanzionato per comportamento antisportivo (ritardare la ripresa del gioco).

REGOLA 4 - L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

4. Colori

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| Il colore delle sottomaglie deve essere lo stesso del colore principale delle maniche della maglia; scaldamuscoli / calzamaglie devono essere del colore principale dei calzoncini o della parte inferiore di questi – i calciatori della stessa squadra devono indossare i medesimi colori. | Le sottomaglie devono essere <ul style="list-style-type: none">- monocolore, lo stesso del colore principale delle maniche della maglia- a motivi / più colori, che riproducano esattamente quelli delle maniche della maglia |

Spiegazione

I produttori di materiale sportivo realizzano ore sottomaglie con motivi sulle maniche che riprendono quelli della manica della maglia ufficiale; l'utilizzo di tali sottomaglie deve essere consentito in quanto agevolano gli ufficiali di gara nell'assumere le decisioni.

REGOLA 5 - L'ARBITRO

2. Decisioni dell'arbitro

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|---|
| L'arbitro non può cambiare una decisione, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora sia stata eseguita una ripresa di gioco o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di gioco o qualora la gara sia terminata. | L'arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco , se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di gioco o qualora la gara sia sospesa definitivamente . Tuttavia, se alla fine del periodo di gioco, l'arbitro lascia il terreno di gioco per andare nell'area di revisione o per istruire i calciatori a ritornare sul terreno di gioco, ciò non impedisce che una decisione possa essere cambiata per un episodio accaduto prima della fine del periodo. Fatto salvo quanto descritto nella Regola 12 punto 3 e nel protocollo VAR, un provvedimento disciplinare può essere assunto dopo che il gioco è ripreso soltanto se un altro ufficiale di gara ha rilevato l'infrazione e ha tentato di comunicarla all'arbitro prima che il gioco fosse ripreso; in tali casi, però, non si esegue la ripresa di gioco relativa al provvedimento. |

Spiegazione

- È stata modificata la dicitura “terminata” con la più precisa “sospesa definitivamente”.
- Se, alla fine di un periodo di gioco, l'arbitro va nell'area di revisione o lascia il terreno di gioco per dire ai calciatori di ritornare sul terreno stesso, sarà possibile effettuare una revisione e cambiare una decisione, se l'infrazione è stata commessa prima della fine del periodo di gioco.
- Talvolta un ufficiale di gara indica / comunica un'infrazione passibile di ammonizione / espulsione (ad esempio l'assistente che alza la bandierina per una condotta violenta commessa lontana dal pallone) ma l'arbitro si avvede della segnalazione / sente la comunicazione solo dopo che il gioco è stato ripreso. L'arbitro può assumere ancora l'appropriato provvedimento disciplinare, ma la ripresa di gioco associata all'infrazione non deve essere eseguita.

REGOLA 5 - L'ARBITRO

3. Poteri e doveri – Provvedimenti disciplinari

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| L'arbitro: (...) adotta provvedimenti nei confronti dei dirigenti che non tengono un comportamento responsabile e può allontanarli dal recinto di gioco; un membro dello staff medico che commette un'infrazione passibile di allontanamento può rimanere, se la squadra non ha altro personale medico disponibile, e intervenire se un calciatore necessita di cure. | L'arbitro: (...) adotta provvedimenti nei confronti dei dirigenti che non tengono un comportamento responsabile e li richiama o mostra loro un cartellino giallo per ammonirli o un cartellino rosso per espellerli dal recinto di gioco; se il colpevole non può essere individuato, il primo allenatore della squadra presente nell'area tecnica riceverà il provvedimento. Un membro dello staff medico che commette un'infrazione passibile di espulsione può rimanere, se la squadra non ha altro personale medico disponibile, e intervenire se un calciatore necessita di cure. |

Spiegazione

L'esperimento relativo all'uso dei cartellini per le scorrettezze commesse dai dirigenti (si rammenta che nella dicitura "dirigenti" sono comprese le persone ammesse "in panchina" diverse dai calciatori – N.d.T.) delle squadre ha avuto pieno successo e ha rivelato molti benefici a tutti i livelli, anche per i giovani arbitri che hanno a che fare con allenatori adulti "problematici". Se l'autore dell'infrazione non può essere identificato, il maggiore responsabile "in panchina" (di solito, l'allenatore) riceverà il cartellino giallo / rosso (come persona responsabile per gli altri dirigenti della squadra).

REGOLA 5 - L'ARBITRO

3. Poteri e doveri – Calciatori infortunati

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| Un calciatore non può ricevere cure sul terreno di gioco (...) Eccezioni all'obbligo di uscire dal terreno di gioco sono ammesse soltanto quando: • è infortunato un portiere • un portiere ed un calciatore si scontrano e si rendono necessarie cure immediate • calciatori della stessa squadra si scontrano e si rendono necessarie cure immediate • si verifica un infortunio grave • un calciatore si infortuna a seguito di un'infrazione con contatto fisico per la quale l'avversario viene ammonito o espulso (ad esempio: contrasto imprudente o grave fallo di gioco), se l'accertamento / le cure vengono completate rapidamente | Un calciatore non può ricevere cure sul terreno di gioco (...) Eccezioni all'obbligo di uscire dal terreno di gioco sono ammesse soltanto quando: • è infortunato un portiere • un portiere ed un calciatore si scontrano e si rendono necessarie cure immediate • calciatori della stessa squadra si scontrano e si rendono necessarie cure immediate • si verifica un infortunio grave • un calciatore si infortuna a seguito di un'infrazione con contatto fisico per la quale l'avversario viene ammonito o espulso (ad esempio: contrasto imprudente o grave fallo di gioco), se l'accertamento / le cure vengono completate rapidamente • è stato assegnato un calcio di rigore e il calciatore infortunato è l'incaricato del tiro |

Spiegazione

È ingiusto che, qualora necessiti di ricorrere alle cure per un infortunio, il "rigorista" debba uscire dal terreno di gioco e non possa poi eseguire il tiro.

REGOLA 7 - LA DURATA DELLA GARA

3. Recupero delle perdite di tempo

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| <p>Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per:</p> <ul style="list-style-type: none">• le sostituzioni• l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati• le manovre tendenti a perdere tempo• i provvedimenti disciplinari• le interruzioni (predisposte) per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per altre ragioni mediche, consentite dal regolamento della competizione• controlli e revisioni VAR• qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete) | <p>Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall'arbitro per recuperare tutto il tempo perduto per:</p> <ul style="list-style-type: none">• le sostituzioni• l'accertamento e/o l'uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati• le manovre tendenti a perdere tempo• i provvedimenti disciplinari• le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della competizione, ad esempio per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti)• controlli e revisioni VAR• qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete) |

Spiegazione

Nell'interesse della salute dei calciatori, le regole della competizione possono consentire, in determinate condizioni meteorologiche (per esempio alte umidità e temperature), i cosiddetti cooling break (di una durata dai novanta secondi ai tre minuti) per consentire alla temperatura corporea di abbassarsi; tali interruzioni sono diverse dalle pause per dissetarsi (di massimo un minuto) che servono per la reidratazione.

REGOLA 8 – L'INIZIO E LA RIPRESA DI GIOCO

1. Calcio d'inizio – Procedura

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• La scelta della porta da attaccare nel primo periodo di gioco viene stabilita con sorteggio per mezzo di una moneta e la squadra che vince il sorteggio sceglie• L'altra squadra eseguirà il calcio d'inizio della gara• La squadra che ha vinto il sorteggio eseguirà il calcio d'inizio del secondo periodo di gioco | <ul style="list-style-type: none">• La squadra che vince il sorteggio per mezzo di una moneta decide la porta da attaccare nel primo periodo di gioco o se eseguire il calcio d'inizio• In base alla scelta precedente, l'altra squadra eseguirà il calcio d'inizio della gara o deciderà quale porta attaccare nel primo periodo di gioco• La squadra che decide quale porta attaccare nel primo periodo di gioco eseguirà il calcio d'inizio del secondo periodo di gioco |

Spiegazione

Le recenti modifiche delle Regole hanno reso il calcio d'inizio più dinamico (ad esempio una rete può essere segnata direttamente dal calcio d'inizio) così che i capitani che vincono il sorteggio spesso chiedono di poter eseguire il calcio d'inizio.

REGOLA 8 – L’INIZIO E LA RIPRESA DI GIOCO

2. Rimessa dell’arbitro – Procedura

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| <p>L’arbitro lascia cadere il pallone a terra nel punto in cui si trovava al momento in cui il gioco è stato interrotto, a meno che il gioco sia stato interrotto all’interno di un’area di porta, nel qual caso l’arbitro eseguirà la propria rimessa sulla linea dell’area di porta parallela alla linea di porta, nel punto più vicino a quello in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto.</p> | <p>L’arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore se, quando il gioco è stato interrotto:</p> <ul style="list-style-type: none">- il pallone era nell’area di rigore oppure- l’ultimo tocco del pallone è avvenuto nell’area di rigore <p>In tutti gli altri casi, l’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore, da un corpo estraneo o, secondo quanto previsto nella Regola 9 punto 1, da un ufficiale di gara.</p> <p>Tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre devono rimanere ad almeno 4 m dal pallone fino a quando esso non è in gioco</p> |
| <p>Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno.</p> <p>Un numero qualsiasi di calciatori (compresi i portieri) possono contendersi il pallone su una rimessa dell’arbitro. Quest’ultimo non può decidere chi può prendervi parte né determinarne l’esito.</p> | <p>Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno.</p> |

Spiegazione

L’attuale procedura di rimessa dell’arbitro spesso porta a una ripresa “artefatta” che viene “sfruttata” scorrettamente (ad esempio calciando il pallone fuori dal terreno provocando una rimessa laterale il più lontano possibile nella “metà campo” avversaria) o a dei diverbi accesi. Restituendo il pallone alla squadra che per ultima lo ha giocato, si ripristina ciò che è stato “tolto” quando il gioco è stato interrotto, ciò tranne per le interruzioni all’interno dell’area di rigore dove è più semplice rendere il pallone al portiere. Per evitare che la squadra se ne avvantaggi scorrettamente, tutti i calciatori di entrambe le squadre, eccetto il calciatore che riceve il pallone, devono stare ad almeno 4 m.

REGOLA 9 – PALLONE IN GIOCO E NON IN GIOCO

1. Pallone non in gioco

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| Il pallone non è in gioco quando: <ul style="list-style-type: none">• ha interamente oltrepassato una linea di porta o una linea laterale, sia a terra sia in aria• il gioco è stato interrotto dall'arbitro | Il pallone non è in gioco quando: <ul style="list-style-type: none">• ha interamente oltrepassato una linea di porta o una linea laterale, sia a terra sia in aria• il gioco è stato interrotto dall'arbitro• tocca un ufficiale di gara, rimane sul terreno di gioco e<ul style="list-style-type: none">- una squadra inizia un attacco promettente o- il pallone entra direttamente in porta o- cambia la squadra in possesso del pallone In tutti questi casi, il gioco verrà ripreso con una rimessa dell'arbitro |

Spiegazione

Può apparire molto ingiusto che una squadra tragga vantaggio o segni una rete perché il pallone ha colpito un ufficiale di gara, in particolare l'arbitro.

REGOLA 9 – PALLONE IN GIOCO E NON IN GIOCO

2. Pallone in gioco

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi, compreso quando rimbalza su un ufficiale di gara, un palo della porta, la traversa o una bandierina d'angolo, senza uscire dal terreno di gioco. | Il pallone è in gioco in tutti gli altri casi quando tocca un ufficiale di gara e quando rimbalza su un palo della porta, la traversa o una bandierina d'angolo e rimane sul terreno di gioco. |

Spiegazione

Salvo quanto descritto nella Regola 9 punto 1 il pallone è in gioco quando tocca un ufficiale di gara.

REGOLA 10 – L'ESITO DI UNA GARA

1. Segnatura di una rete

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| Una rete è segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta tra i pali e sotto la traversa, a condizione che nessuna infrazione alle Regole del Gioco sia stata commessa dalla squadra che ha segnato la rete. | Una rete è segnata quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta tra i pali e sotto la traversa, a condizione che nessuna infrazione alle Regole del Gioco sia stata commessa dalla squadra che ha segnato la rete. Se il portiere lancia con le mani il pallone direttamente nella porta avversaria, verrà assegnato un calcio di rinvio. |

Spiegazione

Modifica per essere coerenti con la riscrittura della Regola 12.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

Il fallo di mano

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| <p>Il fallo di mano implica un atto intenzionale di un calciatore che con la mano o il braccio viene a contatto con il pallone.</p> <p>I seguenti criteri devono essere presi in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• il movimento della mano verso il pallone (non del pallone verso la mano)• la distanza tra l'avversario e il pallone (pallone inaspettato)• la posizione della mano non significa necessariamente che ci sia un'infrazione | <p>È un'infrazione se un calciatore:</p> <ul style="list-style-type: none">• tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone• ottiene il possesso / controllo del pallone dopo che questo ha toccato le sue mani / braccia e poi:<ul style="list-style-type: none">- segna nella porta avversaria- crea un'opportunità di segnare una rete• segna nella porta avversaria direttamente con le mani / braccia, anche se accidentalmente, compreso il portiere <p>È di solito un'infrazione se un calciatore:</p> <ul style="list-style-type: none">• tocca il pallone con le mani / braccia quando:<ul style="list-style-type: none">- queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo- queste sono al di sopra dell'altezza delle sue spalle (a meno che il calciatore non giochi intenzionalmente il pallone che poi tocca le mani / braccia) <p>Le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone tocca le mani / braccia del calciatore provenendo direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino.</p> <p>Ad eccezione delle suddette infrazioni, di solito non è un'infrazione se il pallone tocca le mani / braccia del calciatore:</p> <ul style="list-style-type: none">- se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso- se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) di un altro calciatore che è vicino- se mani / braccia sono vicine al corpo e non si trovano in una posizione innaturale tale da aumentare lo spazio occupato dal corpo- quando un calciatore cade a terra e mani / braccia sono tra corpo e terreno per sostenere il corpo, ma non estese lateralmente o verticalmente lontane dal corpo |

Spiegazione

È necessaria una maggiore chiarezza per i falli di mano, specie in quelle occasioni in cui il contatto mano / pallone "non intenzionale" è un'infrazione. La riscrittura segue una serie di principi:

- il calcio non accetta che una rete venga segnata con la mano / il braccio (anche se è un tocco accidentale);
- ci si aspetta che un calciatore venga sanzionato per fallo di mano se ottiene il possesso / controllo del pallone con mano / braccio e ne trae un vantaggio importante, ad esempio segna o crea un'opportunità di segnare una rete;

- è naturale per un calciatore mettere il braccio tra il corpo e il terreno per sostenersi quando sta cadendo;
- avere mani / braccia sopra l'altezza delle spalle raramente è una posizione "naturale" e un calciatore si "assume un rischio" avendo mani / braccia in quella posizione, anche quando sta scivolando;
- se il pallone rimbalza su mani / braccia provenendo dal corpo del calciatore stesso, o da un altro calciatore (dell'una o dell'altra squadra) che è vicino, spesso risulta impossibile evitare il contatto con il pallone.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

Il fallo di mano

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| Fuori della propria area di rigore, il portiere è soggetto alle stesse restrizioni degli altri calciatori per quanto riguarda il contatto tra il pallone e la mano. All'interno della propria area di rigore, il portiere non può essere colpevole di un'infrazione relativa al contatto tra il pallone e le mani sanzionabile con un calcio di punizione diretto né di qualsiasi relativo provvedimento disciplinare, ma può essere colpevole di diverse altre infrazioni sanzionabili con un calcio di punizione indiretto. | Fuori della propria area di rigore, il portiere è soggetto alle stesse restrizioni degli altri calciatori per quanto riguarda il contatto tra pallone e mani / braccia. Se il portiere tocca il pallone con le mani / braccia all'interno della propria area di rigore, quando ciò non è consentito, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto, ma non sarà assunto alcun provvedimento disciplinare. |

I portieri non possono toccare con le mani il pallone nella propria area di rigore quando questo gli proviene da un passaggio deliberato con i piedi o da una rimessa laterale effettuati da un compagno, o se lo riprendono dopo averlo tenuto tra le mani. Se ciò avviene, deve essere assegnato un calcio di punizione indiretto ma questo e ogni altro contatto mani / pallone "irregolare" non comporta alcun provvedimento disciplinare anche se interrompe un attacco promettente o nega una rete o un'evidente opportunità di segnare una rete.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

2. Calcio di punizione indiretto

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| <p>Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• controlla il pallone con le mani per più di sei secondi prima di spossarsene• tocca il pallone con le mani dopo- essersene spossato e prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore- che è stato intenzionalmente calciato verso di lui da un compagno di squadra- averlo ricevuto direttamente da un compagno di squadra su rimessa dalla linea laterale | <p>Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all'interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• controlla il pallone con mani / braccia per più di sei secondi prima di spossarsene• tocca il pallone con mani / braccia dopo essersene spossato e prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore• tocca il pallone con mani / braccia, tranne che abbia chiaramente calciato o tentato di calciare il pallone per rinviarlo, dopo:- che è stato intenzionalmente calciato verso di lui da un compagno di squadra- averlo ricevuto direttamente da un compagno di squadra su rimessa dalla linea laterale |

Spiegazione

- Includere "braccia" è coerente con le altre parti della Regola relative al contatto mano / pallone.
- Quando il portiere calcia chiaramente o cerca di calciare il pallone, ciò mostra che non c'è alcuna intenzione di toccare il pallone con le mani. Pertanto, se il tentativo di rinviare è senza esito, il portiere può poi toccare con le mani il pallone senza commettere un'infrazione.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| <p>Se, prima di entrare sul terreno di gioco all'inizio della gara, un calciatore commette un'infrazione da espulsione, l'arbitro ha l'autorità di inibire al calciatore di prendere parte alla gara (vedi Regola 3.6); l'arbitro riporterà ogni altra scorrettezza (nel rapporto di gara).</p> <p>Un calciatore che si trova sul terreno di gioco o al di fuori dello stesso e commette un'infrazione passibile di ammonizione o espulsione contro un avversario, un compagno, un ufficiale di gara o qualunque altra persona o le Regole del Gioco, deve essere sanzionato in base all'infrazione commessa.</p> <p>Il cartellino giallo è utilizzato per comunicare un'ammonizione e il cartellino rosso è utilizzato per comunicare un'espulsione.</p> <p>Il cartellino rosso o giallo può essere mostrato soltanto ad un calciatore titolare, di riserva o sostituito.</p> | <p>Se, prima di entrare sul terreno di gioco all'inizio della gara, un calciatore o un dirigente commette un'infrazione da espulsione, l'arbitro ha l'autorità di inibire al calciatore o al dirigente di prendere parte alla gara (vedi Regola 3.6); l'arbitro riporterà ogni altra scorrettezza (nel rapporto di gara).</p> <p>Un calciatore o un dirigente che si trova sul terreno di gioco o al di fuori dello stesso e commette un'infrazione passibile di ammonizione o espulsione deve essere sanzionato in base all'infrazione commessa.</p> <p>Il cartellino giallo è utilizzato per comunicare un'ammonizione e il cartellino rosso è utilizzato per comunicare un'espulsione.</p> <p>Il cartellino rosso o giallo può essere mostrato soltanto a un calciatore titolare, di riserva o sostituito o a un dirigente.</p> |

Spiegazione

I cartellini rosso e giallo adesso possono essere mostrati ai dirigenti delle squadre (vedi Regola 5).

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Ritardare la ripresa del gioco per mostrare un cartellino

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| Una volta che l'arbitro ha deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sia stato notificato | Una volta che l'arbitro ha deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sia stato notificato, a meno che la squadra avversaria esegua rapidamente un calcio di punizione, abbia una chiara opportunità di segnare una rete e l'arbitro non abbia iniziato la procedura di notifica del provvedimento disciplinare. Il provvedimento verrà notificato alla successiva interruzione; se l'infrazione concerneva l'atto di negare un'evidente opportunità di segnare una rete alla squadra avversaria, il calciatore sarà ammonito. |

Spiegazione

Talvolta, un attacco viene interrotto da un'infrazione da ammonizione o espulsione e la squadra attaccante esegue rapidamente il calcio di punizione, cosa che ripristina l'attacco "perso"; è chiaramente "ingiusto" se questo "nuovo" attacco viene interrotto per notificare l'ammonizione o l'espulsione. Tuttavia, se l'arbitro ha distolto l'attenzione della squadra colpevole cominciando la procedura di notifica, il calcio di punizione eseguito rapidamente non sarà considerato valido. Se l'infrazione riguarda il negare un'evidente opportunità di segnare una rete (DOGSO), il calciatore sarà ammonito e non espulso perché l'attacco è stato ri-avviato (come quando viene applicato il vantaggio in casi di DOGSO).

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Infrazioni passibili di ammonizione – Festeggiamenti di una rete

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|---|
| Un calciatore deve essere ammonito se: • si avvicina agli spettatori in un modo che causa problemi di sicurezza e/o per l'incolumità e/o si arrampica sulla recinzione (...) | Un calciatore deve essere ammonito, anche se la rete non viene convalidata , se: • si avvicina agli spettatori in un modo che causa problemi di sicurezza e/o per l'incolumità e/o si arrampica sulla recinzione (...) |

Spiegazione

Le ammonizioni per i festeggiamenti irregolari di una rete si applicano anche se la rete non viene convalidata in quanto l'impatto (sicurezza, immagine del gioco ecc.) è lo stesso di quando la rete viene convalidata.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

3. Provvedimenti disciplinari – Dirigenti

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---------------|--|
| | <p>Laddove un'infrazione venga commessa e il colpevole non possa essere individuato, il primo allenatore presente nell'area tecnica riceverà il provvedimento.</p> <p>Richiamo Le seguenti infrazioni devono di solito comportare un richiamo (infrazioni ripetute o plateali devono essere sanzionate con un'ammonizione o un'espulsione):</p> <ul style="list-style-type: none">- entrare sul terreno di gioco in modo rispettoso / non aggressivo né provocatorio- non cooperare con un ufficiale di gara, ad esempio ignorare una richiesta/istruzione dall'assistente o dal quarto ufficiale- lieve dissenso (con parole o gesti) nei confronti di una decisione- uscire occasionalmente dall'area tecnica senza commettere un'altra infrazione <p>Ammonizione Le infrazioni passibili di ammonizione includono (ma non sono limitate a):</p> <ul style="list-style-type: none">- non rispettare chiaramente/ripetutamente i confini della propria area tecnica- ritardare la ripresa di gioco della propria squadra- entrare intenzionalmente nell'area tecnica avversaria (in modo non aggressivo né provocatorio)- dissentire con parole o gesti compreso:<ul style="list-style-type: none">• lanciare / calciare bottigliette o altri oggetti• gesticolare mostrando chiara mancanza di rispetto per gli ufficiali di gara (ad esempio applausi sarcastici)- entrare nell'area di revisione- gesticolare eccessivamente / ripetutamente per richiedere un cartellino rosso o giallo- mostrare insistentemente il gesto per una revisione VAR (schermo TV)- gesticolare o agire in modo provocatorio- tenere un continuo comportamento inaccettabile (comprese ripetute infrazioni passibili di richiamo)- mostrare mancanza di rispetto per il gioco |

| | |
|--|---|
| | <p>Le infrazioni passibili di espulsione includono (ma non sono limitate a)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritardare la ripresa di gioco della squadra avversaria, ad esempio trattenendo il pallone, calciandolo lontano, ostacolando il movimento di un calciatore - uscire intenzionalmente dall'area tecnica per <ul style="list-style-type: none"> • mostrare dissenso o protestare nei confronti di un ufficiale di gara • comportarsi in modo provocatorio - entrare nell'area tecnica avversaria in un modo aggressivo o provocatorio - lanciare / calciare intenzionalmente un oggetto nel terreno di gioco - entrare sul terreno di gioco per <ul style="list-style-type: none"> • affrontare un ufficiale di gara (compreso alla fine del primo o del secondo periodo di gioco) • interferire con il gioco, con un calciatore avversario o con un ufficiale di gara - entrare nella sala operativa video - tenere un comportamento aggressivo (compreso sputare o mordere) nei confronti di un calciatore avversario titolare, di riserva, dirigente, ufficiale di gara, spettatore o qualsiasi altra persona (ad esempio raccattapalle, delegato alla sicurezza, commissario di campo ...) - ricevere una seconda ammonizione nella stessa gara - usare un linguaggio o fare dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi - comportarsi in un modo non appropriato come conseguenza dell'uso di strumenti di comunicazione/elettronici o utilizzare strumenti di comunicazione/elettronici non autorizzati - condotta violenta |
|--|---|

Spiegazione

Il corretto uso del cartellino giallo / rosso per le scorrettezze commesse dai dirigenti delle squadre sarà agevolato dall'includere nelle Regole le principali infrazioni da richiamo / ammonizione / espulsione.

REGOLA 12 - FALLI E SCORRETTEZZE

4. Ripresa del gioco dopo falli e scorrettezze

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette un'infrazione all'interno del terreno di gioco contro:<ul style="list-style-type: none">- un avversario – calcio di punizione indiretto, diretto o di rigore- un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o espulso, un dirigente, un ufficiale di gara – calcio di punizione diretto o di rigore- un'altra persona – rimessa dell'arbitro <p>Se un calciatore titolare che si trova all'interno o all'esterno del terreno di gioco lancia un oggetto (incluso il pallone) contro un calciatore avversario titolare, di riserva, sostituito o espulso, o un dirigente, o un ufficiale di gara o contro il pallone, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto (...)</p> <p>Se quando il pallone è in gioco: (...)</p> <ul style="list-style-type: none">- un'infrazione viene commessa fuori del terreno di gioco contro un calciatore titolare, di riserva, sostituito o dirigente della propria squadra, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione indiretto sulla linea perimetrale più vicina al punto in cui si è verificata l'infrazione. | <ul style="list-style-type: none">• Se il pallone è in gioco e un calciatore (titolare) commette un'infrazione con contatto fisico all'interno del terreno di gioco contro:<ul style="list-style-type: none">- un avversario – calcio di punizione indiretto, diretto o di rigore- un compagno, un calciatore di riserva, sostituito o espulso, un dirigente, un ufficiale di gara – calcio di punizione diretto o di rigore- un'altra persona – rimessa dell'arbitro <p>Tutte le infrazioni verbali sono sanzionate con un calcio di punizione indiretto</p> <p>Se un calciatore titolare che è all'interno o all'esterno del terreno di gioco lancia o calcia un oggetto (diverso dal pallone di gara) contro un calciatore avversario titolare, o lancia o calcia un oggetto (compreso un pallone) contro un calciatore avversario di riserva, sostituito o espulso, un dirigente, o un ufficiale di gara o contro il pallone di gara, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto (...)</p> <p>Se quando il pallone è in gioco: (...)</p> <ul style="list-style-type: none">- un'infrazione viene commessa fuori del terreno di gioco da un calciatore titolare contro un calciatore titolare, di riserva, sostituito o dirigente della propria squadra, il gioco viene ripreso con un calcio di punizione indiretto sulla linea perimetrale più vicina al punto in cui si è verificata l'infrazione. |

Spiegazione

- Conferma delle differenti riprese di gioco per le infrazioni che comportano contatto fisico e conferma che le infrazioni verbali, anche se rivolte a un ufficiale di gara, sono sanzionate con un calcio di punizione indiretto.
- Calciare un oggetto contro qualcuno o contro il pallone di gara viene sanzionato allo stesso modo di lanciare un oggetto.
- Si chiarisce che l'infrazione deve essere commessa da un calciatore titolare contro un compagno di squadra, titolare o di riserva, o uno dei propri dirigenti per assegnare un calcio di punizione indiretto.

REGOLA 13 – I CALCI DI PUNIZIONE

1. Tipi di calcio di punizione – l'indicazione del calcio di punizione indiretto

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| L'arbitro indica un calcio di punizione indiretto sollevando un suo braccio al di sopra della testa e mantenendolo in questa posizione durante l'esecuzione e fino a che il pallone non tocchi un altro calciatore o cessi di essere in gioco. | L'arbitro indica un calcio di punizione indiretto sollevando un suo braccio al di sopra della testa e mantenendolo in questa posizione durante l'esecuzione e fino a che il pallone non tocchi un altro calciatore, cessi di essere in gioco o è chiaro che non possa essere segnata direttamente una rete. |

Spiegazione

Molti calci di punizione sono troppo lontani dalla porta avversaria perché possa essere segnata direttamente una rete (ad esempio calci di punizione indiretti per fuorigioco); in questi casi, è necessario che l'arbitro mantenga il segnale soltanto fino a che il calcio di punizione non è stato eseguito poiché non è agevole correre con il braccio alzato.

REGOLA 13 – I CALCI DI PUNIZIONE

1. Tipi di calcio di punizione – Procedura

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| <p>Tutti i calci di punizione vengono eseguiti dal punto in cui viene commessa l'infrazione, tranne:</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none">• i calci di punizione per infrazioni concernenti un calciatore che entra, rientra o esce dal terreno di gioco senza autorizzazione, che saranno eseguiti dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. Tuttavia, se un calciatore esce dal terreno di gioco nella dinamica dell'azione e commette un'infrazione contro un altro calciatore, il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione eseguito dalla linea perimetrale nel punto più vicino a quello in cui è accaduta l'infrazione;<p>(...)</p><p>Il pallone:</p><ul style="list-style-type: none">• deve essere fermo e chi lo calcia non deve toccarlo di nuovo prima che sia stato toccato da un altro calciatore• è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente, ad eccezione di un calcio di punizione assegnato alla squadra difendente all'interno della propria area di rigore, nel qual caso sarà in gioco quando viene calciato direttamente al di fuori di detta area<p>Fino a che il pallone non è in gioco tutti gli avversari devono rimanere:</p><ul style="list-style-type: none">• ad almeno 9,15 m dal pallone, salvo che si posizionino sulla propria linea di porta tra i pali• fuori dell'area di rigore, per i calci di punizione eseguiti dall'interno dell'area di rigore avversaria | <p>Tutti i calci di punizione vengono eseguiti dal punto in cui viene commessa l'infrazione, tranne:</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none">• i calci di punizione per infrazioni concernenti un calciatore che entra, rientra o esce dal terreno di gioco senza autorizzazione, che saranno eseguiti dal punto in cui si trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto. Tuttavia, se un calciatore commette un'infrazione fuori del terreno di gioco, il gioco verrà ripreso con un calcio di punizione eseguito dalla linea perimetrale nel punto più vicino a quello in cui è accaduta l'infrazione;<p>(...)</p><p>Il pallone:</p><ul style="list-style-type: none">• deve essere fermo e chi lo calcia non deve toccarlo di nuovo prima che sia stato toccato da un altro calciatore• è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente<p>Fino a che il pallone non è in gioco tutti gli avversari devono rimanere:</p><ul style="list-style-type: none">• ad almeno 9,15 m dal pallone, salvo che si posizionino sulla propria linea di porta tra i pali• fuori dell'area di rigore, per i calci di punizione eseguiti dall'interno dell'area di rigore avversaria |

| | |
|--|--|
| | Laddove tre o più calciatori della squadra difendente formino una “barriera”, tutti i calciatori della squadra attaccante devono rimanere ad almeno un metro dalla “barriera” fino a che il pallone non sia in gioco |
|--|--|

Spiegazione

- Testo modificato per essere coerente con altre parti delle Regole.
- L’esperimento che prevedeva che, su un calcio di punizione eseguito dalla propria area di rigore, il pallone è in gioco una volta che è stato calciato (e non occorre quindi che esca dall’area di rigore), ha prodotto una ripresa di gioco più veloce e costruttiva. Gli avversari devono rimanere fuori dall’area di rigore e ad almeno 9,15 metri finché il pallone non è in gioco. Lo stesso cambiamento è stato apportato al calcio di rinvio (vedi Regola 16).
- Gli avversari che stanno molto vicino, o dentro, la barriera difensiva in occasione di un calcio di punizione spesso causano problemi di gestione e perdita di tempo. Non vi è alcuna legittima giustificazione tattica per lo stare in “barriera” e la loro presenza è contraria allo “spirito del gioco” e spesso danneggia l’immagine del gioco.

REGOLA 13 – I CALCI DI PUNIZIONE

3. Infrazioni e sanzioni

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| Se, quando un calcio di punizione viene eseguito, un avversario è più vicino al pallone rispetto alla distanza prescritta, il calcio di punizione deve essere ripetuto, (...) | Se, quando un calcio di punizione viene eseguito, un avversario è più vicino al pallone rispetto alla distanza prescritta, il calcio di punizione deve essere ripetuto, (...) |
| Se quando un calcio di punizione viene eseguito da una squadra dall’interno della propria area di rigore, qualche avversario si trova ancora all’interno di essa perché non ha avuto il tempo di uscirne, l’arbitro consentirà che il gioco prosegua. Se un avversario che si trova nell’area di rigore quando il calcio di punizione viene eseguito o che entra nell’area di rigore prima che il pallone sia in gioco, tocca o contende il pallone prima che sia stato toccato da un altro calciatore, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto. | Se quando un calcio di punizione viene eseguito da una squadra all’interno della propria area di rigore, qualche avversario si trova ancora all’interno di essa perché non ha avuto il tempo di uscirne, l’arbitro consentirà che il gioco prosegua. Se un avversario che si trova nell’area di rigore quando il calcio di punizione viene eseguito tocca o contende il pallone prima che sia in gioco, il calcio di punizione dovrà essere ripetuto. |

Spiegazione

- Conferma della ripresa di gioco se un attaccante si porta entro un metro dalla “barriera”.
- Conferma della ripresa di gioco qualora un calciatore contenda il pallone in occasione di un calcio di punizione eseguito da una squadra dall’interno della propria area di rigore.

REGOLA 14 – IL CALCIO DI RIGORE

1. Procedura

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| <p>Il pallone deve essere fermo sul punto del calcio di rigore.</p> <p>Il calciatore incaricato di eseguire il calcio di rigore deve essere chiaramente identificato.</p> <p>Il portiere della squadra difendente deve rimanere sulla linea di porta, all'interno dei pali, facendo fronte a chi esegue il tiro fino a quando il pallone è stato calciato.</p> | <p>Il pallone deve essere fermo sul punto del calcio di rigore e i pali della porta, la traversa e la rete della porta non devono essere mossi.</p> <p>Il calciatore incaricato di eseguire il calcio di rigore deve essere chiaramente identificato.</p> <p>Il portiere della squadra difendente deve rimanere sulla linea di porta, all'interno dei pali, senza toccare la traversa, i pali o la rete della porta, facendo fronte a chi esegue il tiro, fino a quando il pallone è stato calciato.</p> <p>(...)</p> <p>Quando il pallone viene calciato, il portiere della squadra difendente deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di porta o che sia in linea con essa.</p> |

Spiegazione

- L'arbitro non deve autorizzare l'esecuzione del calcio di rigore se il portiere sta toccando i pali, la traversa o la rete, o se questi siano in movimento per esempio perché il portiere li ha calciati / scossi.
- Ai portieri non è consentito stare davanti o dietro la linea di porta. Permettere al portiere di avere solo un piede che tocca la linea di porta (o, se salta, che un piede sia in linea con essa) quando il calcio di rigore viene eseguito è un approccio più pratico poiché è più facile da identificare rispetto al fatto di avere entrambi i piedi sulla linea. Poiché il calciatore che esegue il tiro può "esitare" nella rincorsa, è ragionevole consentire che il portiere possa fare un passo nell'anticipare l'esecuzione del calcio di rigore.

REGOLA 14 – IL CALCIO DI RIGORE

2. Infrazioni e sanzioni

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| <p><i>Una volta che l'arbitro emette il fischio per l'esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito.</i></p> | <p><i>Una volta che l'arbitro emette il fischio per l'esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito; se non viene eseguito l'arbitro può assumere provvedimenti disciplinari prima di emettere il nuovo fischio per l'esecuzione del calcio di rigore.</i></p> |

Spiegazione

Se un'infrazione viene commessa dopo che l'arbitro ha emesso il fischio per l'esecuzione di un calcio di rigore, ma il tiro non è stato eseguito, non può essere assegnato un calcio di punizione giacché il pallone non è stato messo in gioco; il relativo provvedimento disciplinare può invece essere assunto.

REGOLA 15 – LA RIMESSA DALLA LINEA LATERALE

1. Procedura

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| Tutti gli avversari devono stare ad almeno due metri dal punto in cui la rimessa dalla linea laterale viene eseguita. | Tutti gli avversari devono stare ad almeno due metri dal punto della linea laterale da cui la rimessa deve essere eseguita. |

Spiegazione

Chiarisce la distanza da mantenere nelle situazioni in cui un calciatore esegue una rimessa laterale ad una certa distanza dalla linea laterale.

REGOLA 16 – IL CALCIO DI RINVIO

1. Procedura

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• il pallone deve essere fermo e viene calciato da un punto qualsiasi dell'area di porta da un calciatore della squadra difendente• il pallone è in gioco quando esce dall'area di rigore• i calciatori avversari devono restare fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco | <ul style="list-style-type: none">• il pallone deve essere fermo e viene calciato da un punto qualsiasi dell'area di porta da un calciatore della squadra difendente• il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente• i calciatori avversari devono restare fuori dell'area di rigore fino a quando il pallone non sia in gioco |

Spiegazione

L'esperimento che prevedeva che su un calcio di rinvio il pallone è in gioco una volta che è stato calciato (e non deve quindi uscire dall'area di rigore per essere in gioco), ha prodotto una ripresa di gioco più veloce e dinamica / costruttiva. Ha ridotto il tempo "perso / sprecato" inclusa la tattica volta a perdere tempo messa in atto dal difensore che gioca deliberatamente il pallone prima che sia uscito dall'area sapendo che ciò porta a far ripetere il calcio di rinvio.

Gli avversari devono rimanere fuori dell'area di rigore finché il pallone non è in gioco.

REGOLA 16 – IL CALCIO DI RINVIO

2. Infrazioni e sanzioni

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| <p>Se il pallone non esce dall'area di rigore o viene toccato da un calciatore prima di esserne uscito il calcio di rinvio dovrà essere ripetuto.</p> <p>(...)</p> <p>Se un avversario, che si trova nell'area di rigore quando il calcio di rinvio viene eseguito o che entra nell'area di rigore prima che il pallone sia in gioco, tocca il pallone o lo contende prima che venga toccato da un altro calciatore, il calcio di rinvio verrà ripetuto.</p> | <p>(...)</p> <p>Se quando un calcio di rinvio viene eseguito uno o più avversari sono all'interno dell'area di rigore perché non hanno avuto tempo di uscire, l'arbitro lascerà proseguire il gioco. Se un avversario, che si trova nell'area di rigore quando il calcio di rinvio viene eseguito, tocca il pallone o lo contende prima che sia in gioco, il calcio di rinvio verrà ripetuto.</p> |

Spiegazione

- Per essere in linea con la modifica della Regola 16 di cui al punto precedente.
- Conferma la decisione che l'arbitro deve assumere quando un avversario si trova all'interno dell'area di rigore nel momento in cui viene eseguito un calcio di rinvio.

PROTOCOLLO VAR

Decisioni / Episodi revisionabili che cambiano la gara

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|--|
| <p>Le categorie di decisioni / episodi che possono essere riviste nel caso di un potenziale “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” sono:</p> <p>a. Rete segnata / non segnata</p> <p>Un’infrazione commessa dalla squadra che ha segnato la rete nella fase d’attacco che si è conclusa con la segnatura della rete, includendo</p> <ul style="list-style-type: none"> • infrazione da parte della squadra attaccante nella costruzione dell’azione che ha portato alla segnatura o nel segnare la rete (fallo di mano, fallo, ecc.) • fuorigioco: posizione e infrazione • pallone non in gioco prima della segnatura • decisione sul gol / non gol <p>b. Calcio di rigore / non calcio di rigore</p> <ul style="list-style-type: none"> • calcio di rigore erroneamente assegnato • infrazione da calcio di rigore non sanzionata • posizione dell’infrazione (all’interno o all’esterno dell’area di rigore) • infrazione della squadra attaccante nel costruire l’azione che si conclude con l’episodio del calcio di rigore • pallone non in gioco prima dell’episodio • infrazione del portiere e/o del calciatore che esegue un calcio di rigore • ingresso in area prima dell’esecuzione di un calcio di rigore da parte di un attaccante o difensore che viene poi direttamente coinvolto nel gioco se il pallone rimbalza da palo, traversa o portiere | <p>Le categorie di decisioni / episodi che possono essere riviste nel caso di un potenziale “chiaro ed evidente errore” o “grave episodio non visto” sono:</p> <p>a. Rete segnata / non segnata</p> <ul style="list-style-type: none"> • infrazione da parte della squadra attaccante nel costruire l’azione che ha portato alla segnatura o nel segnare la rete (fallo di mano, fallo, fuorigioco, ecc.) • pallone non in gioco prima della segnatura • decisione sul gol / non gol • infrazione del portiere e/o del calciatore che esegue un calcio di rigore o ingresso in area prima dell’esecuzione di un calcio di rigore da parte di un attaccante o difensore che viene poi direttamente coinvolto nel gioco se il pallone rimbalza da palo, traversa o portiere <p>b. Calcio di rigore / non calcio di rigore</p> <ul style="list-style-type: none"> • infrazione della squadra attaccante nel costruire l’azione che si conclude con l’episodio del calcio di rigore (fallo di mano, fallo, fuorigioco, ecc.) • pallone non in gioco prima dell’episodio • posizione dell’infrazione (all’interno o all’esterno dell’area di rigore) • calcio di rigore erroneamente assegnato • infrazione da calcio di rigore non sanzionata |

Spiegazione

Testo semplificato e punti spostati dato che le infrazioni durante l’esecuzione di un calcio di rigore sono episodi di rete segnata / non segnata.

PROCEDURE

Decisione iniziale

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| Se un assistente ritarda una segnalazione per un'infrazione, dovrà alzare la bandierina se poi dovesse conseguirne una rete / un calcio di rigore / un calcio d'angolo o un calcio di punizione o una rimessa laterale in attacco giacché questa decisione sarà la base per qualsiasi "controllo" / "revisione" | Se un assistente ritarda una segnalazione per un'infrazione, dovrà alzare la bandierina se poi la squadra attaccante segna una rete, le viene assegnato un calcio di rigore, un calcio di punizione, un calcio d'angolo, una rimessa dalla linea laterale o se conserva il possesso del pallone dopo che l'attacco iniziale è terminato; in tutte le altre situazioni l'assistente dovrà decidere se alzare la bandierina o no, in base alle esigenze della gara |

Spiegazione

Chiarificazione su quando l'assistente deve ritardare la segnalazione per una decisione "al limite".

PROCEDURE

Revisione

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|--|---|
| Per le decisioni soggettive, ad esempio intensità di un contrasto falloso, interferenza in un fuorigioco, considerazioni su un fallo di mano (posizione braccio, intenzionalità, ecc.) una "revisione sul campo" è spesso appropriata L'arbitro può richiedere differenti inquadrature delle telecamere / velocità di replay ma, in generale, il replay rallentato deve essere utilizzato per fatti come, ad esempio, la posizione di un'infrazione o di un calciatore, il punto di contatto (fallo di mano / fallo), la posizione (all'interno o all'esterno dell'area di rigore), pallone non in gioco (compreso gol / non gol); la velocità normale deve essere utilizzata per l'"intensità" di un'infrazione o decidere se un contatto mano/pallone è "intenzionale" | Per le decisioni soggettive, ad esempio intensità di un contrasto falloso, interferenza in un fuorigioco, considerazioni su un fallo di mano, una "revisione sul campo" è spesso appropriata. L'arbitro può richiedere differenti inquadrature delle telecamere / velocità di replay ma, in generale, il replay rallentato deve essere utilizzato per fatti come, ad esempio, la posizione di un'infrazione o di un calciatore, il punto di contatto (fallo di mano / fallo), la posizione (all'interno o all'esterno dell'area di rigore), pallone non in gioco (compreso gol / non gol); la velocità normale deve essere utilizzata per l'"intensità" di un'infrazione o decidere se c'è stato fallo di mano. |

Spiegazione

Modifica per essere coerenti con la riscrittura della Regola 12.

CALCIATORI DI RISERVA E DIRIGENTI

| Vecchio testo | Nuovo testo |
|---|---|
| <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none">• Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che mostra insistentemente il gesto dello “schermo TV” o entra nell’area di revisione sarà ammonito• Un dirigente che mostra insistentemente il segnale TV o che entra nell’area di revisione sarà richiamato pubblicamente (o ammonito se nella competizione in questione vengono utilizzati i cartellini per i dirigenti)• Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che entra nella sala operativa video verrà espulso; parimenti un dirigente sarà allontanato dall’area tecnica | <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none">• Un calciatore titolare, di riserva, sostituito o un dirigente che mostra insistentemente il gesto dello “schermo TV” o entra nell’area di revisione sarà ammonito• Un calciatore titolare, di riserva, sostituito o un dirigente che entra nella sala operativa video verrà espulso |

Spiegazione

Si fa riferimento ai cartellini gialli / rossi per i dirigenti delle squadre a seguito della modifica alla Regola 5 e alla Regola 12.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 40, comma 3 *bis*, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 40, comma 3 *bis* delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

.....*Omissis*.....

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il **31 dicembre** di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

.....*Omissis*.....

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 63, 66 e 67 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 63, 66 e 67 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 63

Direzione delle gare ufficiali

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|--|
| <p>1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società.</p> <p>1bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.</p> <p>2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.</p> <p>3. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché</p> | <p>1. Invariato</p> <p>1bis. Invariato</p> <p>2. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.</p> <p>3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle</p> |

| | |
|---|--|
| <p>nell'attività ricreativa, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.</p> <p>4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico.</p> <p>5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara</p> | <p>medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.</p> <p>4. Nelle gare di cui al comma 2, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.</p> <p>5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara</p> |
|---|--|

Art. 66
Persone ammesse nel recinto di giuoco

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|---|---------------------|
| <p>1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e dalla Divisione Calcio Femminile sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) un dirigente accompagnatore ufficiale;b) un medico sociale;c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;e) i calciatori di riserva;f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. <p>La presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore tecnico per la conduzione della squadra, nonché del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti. L'inosservanza di tale obbligo, anche con riferimento ad una soltanto delle predette figure, comporta il mancato inizio della gara, con gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 delle NOIF, salva la sussistenza di una causa di forza maggiore comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all'arbitro.</p> <p>Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari.</p> | <p>1. Invariato</p> |

1 bis. Per le sole gare delle Leghe professionistiche e della Divisione Calcio Femminile, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 5 posti supplementari riservati a tesserati e/o altro personale della società in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera o degli estremi del documento di identità. Per lo svolgimento di funzioni proprie dei tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico, possono sedere sulla panchina aggiuntiva esclusivamente soggetti iscritti nei rispettivi albi o ruoli del medesimo Settore. Le persone destinate a sedere sulla panchina aggiuntiva devono, se non tesserate, sottoscrivere una dichiarazione con la quale si obbligano verso la FIGC alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti Federali e si impegnano a riconoscere la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti dalla F.I.G.C., dai suoi organi o soggetti delegati, nella materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale.

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal

1 bis. Invariato

2. Invariato

medico responsabile sanitario della Società;
e) i calciatori di riserva;
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2 bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2 ter. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

2 bis. Invariato

3. Invariato

| | |
|--|---|
| <p>4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.</p> | <p>4. Invariato</p> |
| <p>5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.</p> | <p>5. Invariato</p> |
| <p>6. In caso di comportamento passibile di allontanamento del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.</p> | <p>6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.</p> |
| <p>7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi precedenti, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di recidiva, provvederà ad allontanarli dal recinto di gioco.</p> | <p>7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2 bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.</p> |

Art. 67
Assenza dell'arbitro designato

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|---|
| <p>1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Divisione, Comitato o Settore di competenza. Le due società interessate sono tenute ad attivarsi a partire da mezz'ora prima dell'orario fissato per l'inizio della gara per il reperimento di un altro arbitro, contattando il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.</p> <p>1.bis Per le gare di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri, in caso di assenza di uno dei due le due squadre debbono attendere per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto dalla Lega, Comitato o Settore di competenza. Trascorso il periodo indicato nel primo capoverso del presente comma, la gara avrà inizio anche con un solo arbitro e, se durante la gara, sopraggiungesse l'arbitro assente o altro arbitro designato dal competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri, quest'ultimo assumerà la funzione di secondo arbitro.</p> <p>In caso di assenza di entrambi gli arbitri di gara di calcio a 5 in cui è prevista la designazione di due arbitri ovvero di assenza dell'arbitro di gara con arbitro unico, le squadre dovranno attenersi alle disposizioni previste nel primo comma.</p> <p>2. L'obbligo di contattare il competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri per reperire un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata.</p> <p>3. Qualora non sia reperito un altro arbitro la gara non viene disputata.</p> | <p>1. Invariato</p> <p>1. bis Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. Invariato</p> |

| | |
|---|--|
| <p>4. ABROGATO</p> <p>5. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui al presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara.</p> <p>6. Spetta comunque all'arbitro originariamente designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente.</p> <p>7. In caso di assenza di uno o di entrambi gli assistenti, l'arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l'assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all'orario ufficiale di inizio.</p> <p>Qualora l'arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l'ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l'assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63. Se nel corso della gara sopraggiungesse uno e entrambi gli assistenti designati, l'arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.</p> <p>8. Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale non possa, per qualsiasi causa, continuare la propria funzione, l'arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente.</p> <p>9. La sostituzione di un assistente ufficiale dell'arbitro con un altro assistente ufficiale è definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione.</p> | <p>4. Invariato</p> <p>5. Invariato</p> <p>6. Invariato</p> <p>7. Nelle gare per le quali sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, in caso di assenza di uno o entrambi gli assistenti, l'arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l'assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all'orario ufficiale di inizio.</p> <p>Qualora l'arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l'ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l'assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 63. Se nel corso della gara sopraggiungesse uno o entrambi gli assistenti designati, l'arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.</p> <p>8. Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, non possa continuare la propria funzione, l'arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente.</p> <p>9. La sostituzione di un assistente ufficiale con un altro assistente ufficiale è definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione.</p> |
|---|--|



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2018 – 2019

COMUNICATO UFFICIALE SGS N° 157 del 30/06/2019

SCUOLE DI CALCIO “ELITE” STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

In conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°2 del Settore Giovanile Scolastico, a seguito della diverse fasi di controllo dei requisiti necessari al riconoscimento di “Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2018/19, in allegato al presente comunicato si pubblica l’elenco delle società riconosciute come “Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2018/19.

Le società che nel corso della corrente stagione sportiva, sono incorse nella revoca del riconoscimento della “Scuola di Calcio Élite” non potranno presentare medesima richiesta nelle prossime due stagioni sportive.

A tal proposito, a margine del presente comunicato, si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della “Scuola di Calcio Élite” e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

UTILIZZO DEL LOGO ‘SCUOLA CALCIO ÉLITE’

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che ottengono tale riconoscimento e dare maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l’utilizzo del marchio “Scuola Calcio Élite”.

Si allega il manuale per il corretto utilizzo dei loghi, a cui le società sono tenute ad attenersi rigorosamente oltre che a mantenere o migliorare i requisiti richiesti per il riconoscimento.

Solo le società riconosciute ufficialmente come “Scuola Calcio Élite” sono autorizzate ad utilizzare il marchio così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.

Le Scuole Calcio sono tenute a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità e potranno applicarlo solo sui supporti di comunicazione riportati nel manuale.

Il nuovo marchio “Scuola Calcio Élite” non deve mai essere associato ad altri loghi, fatta eccezione per il logo della società.

PUBBLICATO A ROMA IL 30 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

IN ALLEGATO:

Elenco Scuole di Calcio Élite 2018/2019

Manuale utilizzo logo ‘SCUOLA CALCIO ELITE’

Elenco Scuole di Calcio Élite stagione sportiva 2018-2019

A seguito della diverse Fasi di Controllo del sistema di riconoscimento delle “Scuole di Calcio Élite” per la stagione sportiva 2018/19 si comunicano di seguito le Società risultate conformi ai requisiti previsti dal C.U. n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico – stagione sportiva 2018/2019, che hanno acquisito il diritto di utilizzo del logo “Scuola Calcio Élite”, secondo le modalità indicate nel Manuale allegato.

A margine del presente comunicato si elencano le società a cui è stato revocato il riconoscimento della “Scuola di Calcio Élite” e che non potranno presentare richiesta di riconoscimento nelle successive due stagioni sportive.

Abruzzo

Chieti

1. ASD BACIGALUPO VASTO MARINA*
2. SSD CITTÀ DI CHIETI*
3. ASD MIGLIANICO CALCIO*
4. ASD RIPA 2007
5. ASD RIVER CHIETI 65
6. ASD VAL DI SANGRO
7. ASD VALLE AVENTINO*
8. ASD VIRTUS ORTONA CALCIO

Lanciano

9. ASD FOSSACESIA
10. ASD FRANCAVILLA CALCIO 1927*
11. SS VIRTUS LANCIANO 1924

L'Aquila

12. SPD AMITERNINA SCOPPITO
13. ASD OLYMPIA CEDAS
14. ASD VIRTUS PRATOLA CALCIO

Pescara

15. ASD CURI PESCARA
16. ASD D'ANNUNZIO PESCARA
17. ASD GLADIUS PESCARA
18. ASD PRO TIRINO CALCIO PESCARA

Teramo

19. ASD CASTRUM 2010*
20. COLOGNA CALCIO
21. ASD PINETO CALCIO
22. ASD SILVI CALCIO*
23. APD VALLE DEL VOMANO*

Basilicata

Matera

1. ASD INVICTA MATERA

Potenza

2. ASD ASSOPOTENZA

Calabria

Catanzaro

1. ASD AQUILE CATANZARO*
2. ASD CALCIO LAMEZIA
3. ASD COSTA DEL LIONE C5
4. SSD KENNEDY J.F. 1965
5. ASD PANTERE NERE
6. ASD VIRTUS ACADEMY SD*

Cosenza

7. ASD SC ALESSANDRO ROSINA*
8. SCD DIGIESEDEGIORGIO*
9. ASD POPILBIANCO
10. POL. REAL COSENZA

Reggio Calabria

11. ASD CALCIO GALLICO CATONA
12. ASD SEGATO VIOLA
13. URBS REGGINA 1914 SRL

Rossano

14. SPORTING CLUB CORIGLIANO

Vibo Valentia

15. ASD REAL VIBO
16. US VIBONESE CALCIO SRL

Campania

Avellino

1. SPD ARL COUNTRY AVELLINO*

Benevento

2. BENEVENTO CALCIO SRL
3. ASD SC VALLE TELESINA

Caserta

4. ASD MARCIANESE FUTSAL ACADEMY
5. ASD TDL MARCIANISE*

Napoli

6. SSD ARL ACADEMY S. ANASTASIA*
7. ASD ACCADEMIA CALCIO SORRENTO
8. ASD ACERRANA
9. ASD ANACAPRI*

Oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 34/2019 (cd. crescita)

Nella G. U. n. 151 del 29 giugno 2019, S.O. n. 26, è stata pubblicata la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, di cui è stata data notizia con la Circolare di questa L.N.D. n. 50 del 10 maggio u.s.

Si richiama l'attenzione **sull'art. 35** il quale prevede che, a partite dall'esercizio finanziario 2018, alcuni soggetti, tra i quali **le Associazioni**, sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario dalle Pubbliche Amministrazioni, in misura superiore a 10.000,00 euro.

Si conferma, pertanto, quanto già comunicato al riguardo con la Circolare di questa Lega n. 50 sopra citata, rilevando soltanto la modifica apportata dalla Legge di conversione la quale prevede che, decorsi 90 giorni dalla contestazione dell'inosservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi medesimi **e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.**

All'art. 2 del D.L. n. 34 (*revisione mini-IRES*), la Legge di conversione ha modificato la decorrenza e le aliquote. La nuova disposizione prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (*in precedenza 2021*), sul reddito d'impresa dichiarato dalle società e enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti di incremento di patrimonio netto, l'IRES è ridotta di 4 punti percentuali (20%); per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali.

All'art. 3 del D.L. n. 34 (*maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi*), la Legge di conversione ha modificato la decorrenza e l'aliquota della deducibilità stabilendo che la completa deduzione dell'IMU si applica con effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la deducibilità si applica nella misura del 50%; nella misura del 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, e nella misura del 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Con **l'art. 4-bis** (*semplificazioni e termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi*) è stato stabilito che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche è prorogato al **30 novembre** mentre i soggetti all'IRES devono presentare la dichiarazione entro l'undicesimo mese dalla chiusura del bilancio. **Ne consegue che le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che chiudono il bilancio il 31 dicembre devono presentare la dichiarazione REDDITI entro il 30 novembre mentre i soggetti con bilancio al 30 giugno dovranno produrre la dichiarazione REDDITI entro il 31 maggio successivo.**

Con l'art. 5 (*rientro dei cervelli*), è stato previsto al **comma 5-quater** che per i rapporti di cui alla Legge **23 marzo 1991, n. 91**, (*sportivi*), i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (*per altri soggetti la misura è del 30%*). Con il successivo **comma 5-quinquies** è previsto che per i rapporti di cui sopra, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta un versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Con l'art. **16-bis** sono stati riaperti i termini – **fino al 31 luglio** – per la rottamazione-ter con la quale possono essere estinti i carichi esattoriali senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive. Il pagamento delle somme potrà avvenire o in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o nel numero massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Per i soggetti che hanno già inviato l'istanza entro il 30 aprile i termini di pagamento restano quelli già stabiliti (31 luglio e rate successive). Sono stati riaperti – 31 luglio - anche i termini per aderire alla procedura saldo e stralcio.

Con l'art **43** sono state apportate alcune modifiche in materia di semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo Settore.



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N.10

OGGETTO: Progetto “LND ESPORT”

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato l'avvio del Progetto denominato “LND ESPORT”, attraverso il quale si propone a tutte le Società che vorranno aderirvi lo svolgimento di attività nell'ambito degli Esport competitivi, che negli ultimi anni stanno riscuotendo particolare attenzione in ambito europeo e mondiale.

Gli Esport, o giochi elettronici, rappresentano un'attività che, svolgendosi sia in squadra che singolarmente, sono connotati da forte impatto competitivo e al tempo stesso favoriscono interesse e aggregazione sociale.

Attraverso il Progetto “LND ESPORT”, la Lega Nazionale Dilettanti intende dare la possibilità ai tanti ragazzi e ragazze che quotidianamente si cimentano nel proprio gioco elettronico preferito, di elevarsi ad un livello di abilità più alto e strutturato, riconosciuto ufficialmente, coinvolgendo le proprie Associate.

In tal senso, la L.N.D. organizza, per la prima volta nella sua storia, il primo RoadShow LND Esport 2019/2020, nel quale verranno chiamati a partecipare 8 Team (la composizione del Team è di 2 Player) di 8 Società Sportive di ciascun Comitato Regionale, che si incontreranno in un Torneo organizzato in 19 tappe per qualificare un Team rappresentante ciascun Comitato Regionale.

Le fasi conclusive verranno svolte in occasione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11 della stagione sportiva 2019/2020, in programma nella Provincia Autonoma di Bolzano dal 24 aprile al 1° maggio 2020, con un “Torneo Nazionale Esport” al quale parteciperanno tutte le Rappresentative Esport dei Comitati Regionali qualificatesi all'esito del suddetto RoadShow.

Per qualsiasi informazione si può visitare la sezione esport.lnd.it sul sito web ufficiale della L.N.D. (www.lnd.it), oppure richiedere informazioni attraverso la mail ufficiale esport@lnd.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia



COMUNICATO UFFICIALE N. 25 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si informa che il costo dello stampato per la richiesta di tesseramento online (modulo elettronico) di Tecnici, Massaggiatori e Medici delle Società della L.N.D., per la stagione sportiva 2019/2020, è confermato il Euro 2,50.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)